



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia (BONETTI)
dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)
e dal Ministro della giustizia (CARTABIA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2022

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza
nei confronti delle donne e della violenza domestica

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	12
Analisi tecnico-normativa	»	26
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	40
Disegno di legge	»	60

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, contiene diversificati interventi, anche sul codice di procedura penale, sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e su alcune leggi speciali, volti ad integrare le norme dirette a prevenire e reprimere la violenza di genere, con una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, nella considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime, nonché degli specifici rischi di reiterazione e multilesività.

Nell'ottica delineata, l'articolo 1 interviene sugli istituti di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, al fine di ampliare e rendere più organica la relativa disciplina.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), estende l'applicabilità della misura *ex* articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Viene inoltre inserita la commissione degli atti in presenza di minorenni quale ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica.

Il comma 1, lettera *b*), amplia il novero dei reati ai quali si applicano le misure di

cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009. Tali misure consistono nell'obbligo – da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati – di informare la medesima vittima sui centri anti-violenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della stessa nonché metterla in contatto con i centri anti-violenza, ove essa ne faccia espressamente richiesta.

Infine, il comma 1, lettera *c*), provvede ad armonizzare la disciplina dell'ammonimento per violenza domestica con quella dell'ammonimento per atti persecutori previsto dall'articolo 8 del citato decreto-legge n. 11 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, stabilendo che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito nonché la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili d'ammonimento ordinariamente procedibili a querela, qualora commessi da soggetto già ammonito.

Il comma 2, lettera *a*), estende l'ammonimento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009 all'ipotesi in cui i fatti riferiti siano riconducibili alla violenza sessuale *ex* articolo 609-*bis* del codice penale procedibili a querela.

Il comma 2, lettera *b*), modifica il comma 3 del citato articolo 8 estendendo ai reati *ex* articolo 609-*bis* del codice penale l'aumento di pena qualora il fatto sia commesso da soggetti già ammoniti ai sensi dello stesso articolo 8.

Il comma 2, lettera *c*), modifica il comma 4 del medesimo articolo 8 prevedendo la procedibilità d'ufficio per i reati *ex* articolo 609-*bis* del codice penale qualora il fatto sia commesso da soggetti già ammoniti ai sensi dello stesso articolo 8.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, nei casi previsti dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale.

Il comma 1, lettera *a*), sopprime al comma 1 del citato articolo 275-*bis*, l'obbligo, attualmente previsto in capo al giudice procedente, di verificare preventivamente la disponibilità degli apparati necessari da parte della polizia giudiziaria.

Il comma 1, lettera *b*), amplia la portata dell'articolo 276, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di cui agli articoli 282-*bis* (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-*ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Il comma 1, lettera *c*), stabilisce che, nel disporre la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, il giudice preveda altresì l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle citate modalità di controllo.

Infine, il comma 1, lettera *d*), opera due distinti interventi sulla disciplina del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Viene infatti previsto, in analogia a quanto già previsto per il provvedimento *ex* articolo 282-*bis* del codice di rito, che tale misura può

essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 280 del codice di procedura penale e viene introdotto lo stesso meccanismo che la precedente lettera *c*) stabilisce per la misura di cui al citato articolo 282-*bis*.

L'articolo 3 reca alcune modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale, volte a consentire l'applicazione delle misure coercitive anche per il delitto di lesioni personali aggravate e, nel caso dell'arresto in flagranza o del nuovo fermo introdotto dal presente disegno di legge, per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In particolare, le modifiche agli articoli 275 e 280 del codice di procedura penale apportate dal comma 1, lettere *a*) e *b*), con le quali si deroga ai limiti edittali previsti da detti articoli del codice di procedura penale, sono volte a consentire la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, anche per il reato di lesioni personali (articolo 582 del codice penale), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Si tratta delle aggravanti già valorizzate, per il medesimo reato di lesioni personali, dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere », denominata « Codice Rosso »), in relazione alle modifiche introdotte in materia di obbligo di riferire la notizia del reato (articolo 347 del codice di procedura penale), di assunzioni di informazioni (articolo 362 del codice di procedura penale), di compimento di atti diretti e delegati dal pubblico ministero (articolo 370 del codice di procedura penale), di sospen-

sione condizionale della pena (165 del codice penale), di obblighi informativi (articolo 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale): l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 del codice penale o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (articolo 576, primo comma, numero 2, del codice penale); l'aver commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale (articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale); l'essere stato il fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale nei confronti della persona offesa (articolo 576, primo comma, numero 5.1, del codice penale); l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (articolo 577, primo comma, numero 1, del codice penale); l'aver commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (articolo 577, secondo comma, del codice penale).

Le aggravanti suddette, per effetto della disposizione di cui all'articolo 585 del codice penale, fanno scattare l'aumento della

pena da un terzo alla metà nei casi dell'articolo 576 del codice penale e di un terzo nei casi dell'articolo 577 del codice penale e giustificano, in tal senso, una deroga alla disposizione di cui all'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale (secondo cui, di regola, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni di reclusione), a fronte di un reato, quale quello di lesioni, che nelle ipotesi non aggravate è punito con una pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Il comma 1, lettera c), reca, invece, un duplice intervento di modifica dell'articolo 391, comma 5, secondo periodo, del codice di procedura penale.

Con riferimento all'applicabilità di misure cautelari coercitive, l'articolo 391, comma 5, secondo periodo, ultima parte, del codice di procedura penale, oggi consente di derogare ai limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale, solo se l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale o per uno dei delitti per i quali l'arresto è consentito anche fuori dalla flagranza: dunque, non per i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio, a norma dell'articolo 380 del codice di procedura penale, ai quali si intende estendere l'applicazione della norma.

Con la prima modifica si consente alle deroghe previste nell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale di operare anche per il delitto di cui all'articolo 387-bis del codice penale (« Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa »). Detto delitto è stato inserito fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 380 (confronta la lettera l-ter) del codice di procedura penale,

dall'articolo 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ». Tuttavia, in considerazione del limite edittale (il reato è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni), attualmente non è possibile procedere, eseguito l'arresto, all'applicazione di alcuna misura cautelare, con la conseguenza che all'arresto dovrà conseguire l'immediata liberazione dell'arrestato, ove non intervenuto tempestivamente un provvedimento di aggravamento della misura cautelare da parte del giudice, in seguito a richiesta del pubblico ministero.

L'intervento soddisfa anche l'esigenza di ricondurre il « rapporto fra misure precautelari e misure cautelari coercitive all'originario coordinamento quanto ai presupposti per la loro adozione » sul quale la Corte costituzionale ha auspicato un intervento del legislatore nella pronuncia n. 137 del 2020.

La seconda modifica – strettamente conseguente all'intervento sulla disciplina del fermo recata dall'articolo 6 del disegno di legge – consente che, anche nei casi in cui sia disposto il fermo ai sensi del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 384 del codice di procedura penale, operi la deroga ai limiti previsti dagli articoli 280 e 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale ai fini dell'applicazione delle misure cautelari. Non sarebbe altrimenti possibile l'applicazione della misura cautelare coercitiva per delitti, quali ad esempio quello di lesioni non aggravate (da circostanze speciali o ad effetto speciale), che spesso preludono a condotte più gravi.

L'articolo 4 reca un duplice, mirato intervento sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

In particolare il comma 1, lettera a), estende l'applicabilità, da parte dell'Autorità

giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica – si tratta dei delitti, consumati o tentati, di violenza sessuale, omicidio, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – nonché ai soggetti che, già ammoniti dal questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica.

Il comma 1, lettera b), stabilisce, invece, che, nel disporre la sorveglianza speciale con le modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-*ter*), del decreto legislativo n. 159 del 2011, il giudice preveda, qualora il destinatario della misura neghi il consenso all'adozione delle citate modalità di controllo, che la sorveglianza sia integrata dalla prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo.

L'articolo 5 è volto a chiarire che, nel caso di scarcerazione, sia che questa sia disposta nel corso del procedimento di cognizione, sia che sia disposta in fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione (o dal pubblico ministero) o dal magistrato di sorveglianza, alla persona offesa deve essere immediatamente, a cura della polizia giudiziaria, comunicato il provvedimento di scarcerazione, qualora ne abbia fatto richiesta, nell'ipotesi di cui al comma 1, e sempre, a prescindere da detta richiesta, nell'ipotesi di cui all'articolo 90-*ter*, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale.

L'articolo 6 introduce un'ulteriore ipotesi di fermo, che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-*bis* del codice penale o di delitto, con-

sumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale.

Detta disposizione, nell'ottica di una pronta ed efficace tutela dell'incolumità della persona offesa, permette l'intervento tempestivo alla polizia giudiziaria qualora l'urgenza della situazione, valutata sulla base di specifici elementi, non consenta di attendere il provvedimento cautelare del giudice. La nuova misura viene prevista per categorie di reati, quali i maltrattamenti in famiglia, le lesioni e lo *stalking*, che normalmente preludono alla commissione di condotte criminose più gravi o comunque delitti commessi con minaccia e violenza, anch'essi sintomatici di una condotta aggressiva e violenta dell'autore, in ordine alla quale è necessario un intervento tempestivo per evitare che la vita o l'incolumità della persona offesa sia posta in pericolo con la commissione di delitti con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

In stretta connessione con tale disposizione si pone il secondo degli interventi di modifica previsti dall'articolo 3 del testo. Risulta, infatti, necessario intervenire sull'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale al fine di permettere, in conseguenza del fermo, l'applicazione della misura cautelare: obiettivo che si persegue consentendo l'operare della deroga, anche in tal caso, ai limiti previsti dagli articoli 280 e 274, comma 1, lettera c), ai fini dell'applicazione delle misure cautelari. Non sarebbe altrimenti possibile l'applicazione della misura cautelare coercitiva per delitti, quali ad esempio quello di lesioni non aggravate (da circostanze speciali o ad effetto speciale), che spesso preludono a condotte più gravi.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica.

L'approvazione della legge n. 69 del 2019, cosiddetto « Codice Rosso », con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, subordina la concessione del beneficio alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. In particolare, l'articolo 165, quinto comma, del codice penale, prevede che: « Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ».

La norma, tuttavia, non individua alcuna istituzione pubblica che possa fornire al giudice la consulenza necessaria sia per individuare gli enti o le associazioni presso cui svolgere i programmi riabilitativi, sia per supervisionare l'effettivo svolgimento dei percorsi di recupero. Trattandosi di un provvedimento afferente all'area penale, si ritiene che la struttura di elezione per tale compito sia l'ufficio di esecuzione penale esterna, in particolare per ciò che concerne la verifica dell'effettiva partecipazione ai percorsi di recupero da parte dei condannati per i reati di violenza domestica e del loro esito.

Occorre quindi intervenire, su questo piano, con una modifica normativa della disciplina della sospensione condizionale della

pena, volta a meglio qualificare e identificare il ruolo degli uffici di esecuzione penale esterna.

Il comma 1 modifica, in tal senso, l'articolo 165, quinto comma, del codice penale, al fine di consentire al giudice di avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna per individuare gli enti o le associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere e gli specifici percorsi di recupero previsti dalla stessa norma. Viene altresì previsto che qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale.

Con il comma 2 viene al contempo modificato l'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, in modo da prevedere che la sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, sia comunicata all'ufficio di esecuzione penale esterna, affinché lo stesso accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e, nel caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi imposti, ne dia immediata comunicazione al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza, il quale attiverà conseguentemente il procedimento di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale. Viene altresì previsto, per garantire la tempestiva informazione in ordine ad eventuali inadempimenti, che gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero diano immediata comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero.

L'articolo 8 reca un'armonizzazione degli effetti penali della violazione delle misure coercitive *ex* articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale e della violazione degli ordini di protezione emessi *ex* articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile.

L'articolo 387-*bis* del codice penale prevede il reato di violazione delle misure cautelari adottate dal giudice penale dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nonché di violazione del provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare adottato dalla polizia giudiziaria previa autorizzazione del pubblico ministero. Tale reato è attualmente punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Per lo stesso delitto, l'articolo 380, comma 2, lettera *l-ter*), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.

La modifica proposta è volta ad estendere la medesima disciplina alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile, la cui violazione, allo stato, è sanzionata dall'articolo 388 del codice penale con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, senza la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza.

Considerato che l'ordine di protezione contro gli abusi familiari di cui all'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile presuppone una condotta pregiudizievole per l'integrità fisica o morale del coniuge o convivente e che viene emesso dal giudice all'esito di una compiuta istruttoria, appare ragionevole equiparare le conseguenze della violazione del predetto ordine emesso in sede civile a quelle previste per la violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento o dell'obbligo di allontanamento: in entrambi i casi, infatti, l'autore

della violazione ha posto previamente in essere una condotta ai danni del convivente tale da dover essere allontanato dall'abitazione (con eventuale prescrizione anche del divieto di avvicinamento) e ha poi dimostrato di non essere in grado di autodeterminarsi, eludendo il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 9 interviene al fine di garantire la comunicazione di eventi potenzialmente rilevanti per il corretto svolgimento di competenze istituzionali del prefetto e del questore.

In particolare, il comma 1 prevede che nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure di cui agli articoli 282-*bis* (allontanamento dalla casa familiare), 282-*ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

Il comma 2 stabilisce che nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale – tentato omicidio ovvero, nelle forme consumate o tentate, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, nonché talune ipotesi aggravate di lesioni personali e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al prefetto ai fini dell'eventuale adozione, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del

decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, di misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa. Viene altresì prevista la revisione trimestrale delle misure adottate.

L'articolo 10 introduce una provvisoria a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno.

Il nuovo articolo 13-*bis* della legge 7 luglio 2016, n. 122, al comma 1, individua i soggetti legittimati alla richiesta della provvisoria, da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo, qualora in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge versino in stato di bisogno. Si precisa, inoltre, che la provvisoria può esser corrisposta a condizione che:

- la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo;

- che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

- che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11. In caso di morte della vittima in conseguenza del re-

ato, tali condizioni devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis (comma 2 dell'articolo 13-bis).

Il procedimento prende avvio con l'istanza di accesso al Fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 122 del 2016, da presentare al prefetto della provincia nella quale gli aventi diritto risiedono o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, di:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui al comma 2 della presente disposizione;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile (il coniuge, i figli, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle) (comma 3).

Il comma 4 descrive lo svolgimento dell'iter presso la prefettura competente a ricevere l'istanza. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, verifica la sussistenza dei requisiti avvalendosi anche degli organi di polizia, ed invia gli esiti dell'istruttoria al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

Al comma 5 si dispone che, all'esito dell'istruttoria, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3

della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concluda l'intera procedura entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza e provveda all'assegnazione della provvisoria in misura massima non superiore a un terzo dell'importo determinato con le modalità di cui al decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2019 recante « Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti ».

Il comma 6 supera l'attuale limite della necessità dell'acquisizione della sentenza di condanna, attualmente previsto quale elemento indissolubile per il riconoscimento e la conseguente elargizione dell'indennizzo. La disposizione anticipa il momento della richiesta alla fase delle indagini preliminari, sulla base degli atti del procedimento penale previo parere del pubblico ministero competente.

Il comma 7 prevede infine che, qualora decorso il termine di termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale, non venga presentata domanda di indennizzo ovvero questa venga respinta o dichiarata inammissibile, il Comitato dichiara la decadenza dal beneficio della provvisoria e disponga la ripetizione di quanto erogato.

L'articolo 11 stabilisce che, per i reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale (tentato omicidio ovvero, nelle forme consumate o tentate, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, nonché talune ipotesi aggravate di lesioni personali e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) commessi in ambito di violenza domestica, l'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela, se dai primi accertamenti emergono

concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa. È, inoltre, stabilito che le misure adottate siano sottoposte a la revisione trimestrale.

L'articolo 12 prevede la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio), non oltre qua-

rantotto ore dal fatto di reato e serve a consentire l'arresto anche se il soggetto, al momento di arrivo delle forze dell'ordine, si è allontanato.

La formulazione della norma ricalca quella di cui all'articolo 8 della legge n. 401 del 1989, come modificata nel 2003, per i reati commessi con violenza alle persone in occasione delle manifestazioni sportive. Considerata l'equiparazione del trattamento penale del divieto di allontanamento previsto in sede civile con quello adottato in sede cautelare penale, anche in quella ipotesi si consente l'arresto differito.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1***(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)***

La disposizione è diretta a creare una disciplina organica dei reati per i quali scatta il provvedimento di ammonimento da parte del questore e a coordinare per tutte le tipologie di reati ivi previsti gli strumenti di tutela per le vittime nonché di azione procedurale nei confronti degli autori dei delitti stessi. Al **comma 1, lettera a)** è ampliato il novero dei reati per i quali è comminabile la misura dell'ammonimento ricomprendendovi quelli di cui agli articoli 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 c.p., consumati o tentati, ed è inserita la commissione degli atti in presenza di minorenni quale ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica. Per quanto riguarda il **comma 1 lettera b)**, lo stesso incide sul comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, ampliando, anche in tal caso, il novero dei reati per i quali le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalle vittime la notizia di aver subito i delitti sopra considerati, sono tenuti a dare alle stesse vittime l'informazione sulle misure a loro tutela, in particolare quelle relative alla presenza di centri antiviolenza nel territorio ove risiedono, mettendole direttamente in contatto con queste strutture qualora le vittime ne facciano espressa richiesta. Al comma 1, lettera c) sono inseriti ulteriori due commi (**5-ter e 5-quater**) al predetto articolo 3 del decreto-legge 93 del 2013, relative la prima all'aggravamento di pena nel caso che i reati di violenza domestica e di genere siano commessi da soggetto già ammonito, la seconda relativa alla procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili d'ammonimento e che sono generalmente soggetti a querela di parte, come ampliati dal presente intervento, nel caso siano stati commessi da soggetto già ammonito.

Il comma 2 prevede, alla *lettera a)*, modifiche all'articolo 8 comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, estendendo la misura dell'ammonimento ai reati riconducibili alla violenza sessuale ai sensi dell'articolo 609-bis c.p. procedibili a querela di parte e 612-bis c.p.. Per quanto riguarda la *lettera b)*, l'intervento concerne modifiche al comma 3 del citato articolo 8 del D.L. 11/2009, aggravando la pena oltre che per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. anche per il reato di cui all'art. 609-bis c.p. quando il soggetto è già stato ammonito. Infine, la *lettera c)*, interviene sul



comma 4 del suddetto articolo 8 del D.L. 11/2009, inserendo per i reati di cui all'articolo 609-bis c.p. la procedibilità d'ufficio nel caso in cui l'autore del reato sia stato già ammonito.

La norma trattata, ampliando le casistiche per cui il questore deve comminare l'ammonimento ha natura precettiva e comporta, sotto il profilo giuridico, la naturale conseguenza di prevedere la procedibilità d'ufficio per i reati contemplati, estendendo la disciplina prevista per i delitti per i quali sussisteva l'istituto ed il regime procedurale che si sta esaminando. Si evidenzia, quindi, che la disposizione è diretta a coordinare ed adeguare l'intero sistema equiparando tutte le situazioni giuridiche ed approntando la stessa tipologia di tutela e le medesime garanzie alle vittime interessate da delitti della stessa natura e specie. Pertanto, non si rilevano effetti negativi per la finanza pubblica potendo le amministrazioni fronteggiare gli adempimenti relativi alle attività poste in essere a tutela delle vittime mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

La disposizione in esame incide su alcuni articoli del codice di procedura penale (nella specie gli articoli 275-bis, comma 1 c.p.p., 276, comma 1-ter, 282-bis, comma 6, 282 ter, comma 1 c.p.p., prevedendo la modifica dei testi con l'inserimento di specifiche disposizioni) intervenendo in maniera ancora più efficace ed incisiva ai fini dell'applicabilità della misura coercitiva degli arresti domiciliari, anche in sostituzione di quella della misura cautelare in carcere, nonché sulle trasgressioni delle prescrizioni e degli obblighi derivanti dall'applicazione delle misure cautelari disposte in relazione al verificarsi di fatti riconducibili a episodi di violenza domestica o di genere: a tutte queste misure, infatti, può essere abbinata - come condizione per la loro concessione - anche una modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Nei casi appena citati, infatti, la misura degli arresti domiciliari, qualora il giudice lo ritenga necessario sulla base delle esigenze cautelari del caso concreto, è subordinata alla adozione della procedura di controllo mediante mezzi o strumenti elettronici, accettata dall'imputato, mentre la trasgressione delle prescrizioni (tanto dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare quanto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) vengono puniti con l'aggravamento delle misure precedentemente disposte tramite l'applicazione della misura restrittiva della custodia cautelare in carcere.

Per l'applicazione dei cd. "braccialetti elettronici" l'Amministrazione dell'interno ha stipulato, in data 14.12.2017, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, un contratto con il Raggruppamento



temporaneo di imprese (RTI) composto da “Fastweb” e “Vitrociset”, per un importo pari ad euro 19.152.217,01, regolarmente registrato dalla Corte dei Conti in data 15.01.2018 (n. 1-342). La durata di tale contratto è stata fissata in 36 mesi, prorogabile di ulteriori 7 mesi, nelle more dell’istruzione della nuova procedura ad evidenza pubblica (prevista per luglio 2022), mediante il ricorso al disposto di cui all’articolo 106, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, con la finalizzazione di un temporaneo atto negoziale cd. di “aumento del quinto”, nei limiti dell’importo massimo consentito pari ad euro 3.830.443,40.

Il contratto vigente prevede l’attivazione mensile di una quantità massimale di dispositivi pari a 1.000 (mille) unità, con connessa facoltà di innalzare tale quota di una percentuale fino al 20%.

Il costo della fornitura, attivazione, manutenzione e disattivazione del dispositivo di ogni singola attivazione è di euro 197, con ciò intendendosi l’intero ciclo di vita di un braccialetto abbinato ad un soggetto destinatario del provvedimento dell’A.G..

Alla data del 31 ottobre 2021, è stato registrato un numero complessivo di “attivazioni” pari a 14.907, comprensivi del novero di dispositivi attivati in conseguenza delle pertinenti disposizioni straordinarie adottate in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, con una media mensile, calcolata sui mesi di esecutività dell’atto negoziale in parola (35 mesi), pari a circa 426 unità, ampiamente inferiore rispetto alla quota massima di 1.200 attivabili (1.000 di base + aumento di ulteriore 20%).

L’analisi dei dati mostra che, nel triennio considerato, nonostante le ricordate disposizioni straordinarie, il rapporto tra la disponibilità di dispositivi elettronici e le richieste di applicazione è stato costantemente “in positivo”, atteso che la dotazione strumentale di “braccialetti” non è mai risultata insufficiente rispetto all’effettivo fabbisogno applicativo (1.200 braccialetti attivabili mensilmente contro 426 richieste, in media, di attivazione, pari al 35,5% della disponibilità strumentale). Il massimale di dispositivi elettronici disponibili, dunque, oltre ad essere stato ben definito contrattualmente, è risultato ampiamente e sistematicamente capiente, pur a fronte di esigenze sopravvenute e precedentemente non preventivabili.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento, pertanto, alla sostenibilità degli oneri, si rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell’Amministrazione dell’interno, alla missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza – CdR Dipartimento della pubblica sicurezza – Programma 3.3 Pianificazione e coordinamento forze di polizia – Azione “Potenziamento e ammodernamento delle Forze di polizia - capitolo di bilancio 2558 “Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie”, pg. 2 “Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti



tecniche di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare”, che reca uno stanziamento di euro 21.212.767 per l’anno 2022 e di euro 20.712.767 **a decorrere dal 2023**.

Inoltre, si interviene sulla misura coercitiva personale dell’allontanamento dalla casa familiare prevista dall’articolo 282- *bis* c.p.p. sia inserendo tra le ipotesi che la contemplano anche quella del tentativo di omicidio (artt. 56 e 575 c.p.) che prevedendo l’applicazione di una misura più grave di quella di cui si sta trattando, anche congiunta alla stessa, nel caso in cui l’imputato non dia il consenso all’adozione delle modalità di controllo con mezzi elettronici di cui si è detto sopra. In modo analogo si interviene sul comma 1 dell’art. 282 -ter c.p.p. prevedendo l’aggravamento della misura già irrogata in mancanza del consenso da parte del prevenuto all’adozione delle citate misure di controllo e inserendo l’esplicito richiamo alla deroga del limite di pena stabilito dall’articolo 280 c.p.p. (comma 2) già sussistente per l’adozione della misura di cui al precedente articolo 282- *bis* c.p.p., equiparando in tal modo le casistiche.

Al riguardo, si assicura che le attività conseguenti le modifiche apportate dal presente articolo potranno essere espletate attraverso il rafforzamento delle forme di collaborazione già esistenti tra gli organi preposti alla verifica dell’esecuzione delle misure impartite e all’accertamento dei fatti e delle condotte oggetto di trasgressione, tanto presso gli uffici giudiziari che presso gli uffici delle Forze dell’ordine interessate. La norma ha carattere precettivo - ordinamentale ed è diretta a rafforzare la prevenzione del verificarsi di eventi ancora più gravi, inibendo la libertà personale o di circolazione di coloro che hanno dimostrato comportamenti antisociali e un’indole comunque propensa alla reiterazione della condotta per la quale risultano perseguiti. Pertanto, si tratta di un efficientamento delle misure di prevenzione e contrasto di un fenomeno dilagante diretto a creare una sinergia di interventi tra le amministrazioni coinvolte (Interno e Giustizia) che già sono impegnate nella repressione delle violenze ciascuna nell’ambito di competenza e funzioni istituzionali. Pertanto, l’attuazione dell’intervento normativo, non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che le attività, svolte tramite l’adozione di opportune misure organizzative, di riprogrammazione della spesa e di miglioramento delle forme di collaborazione già esistenti, potranno essere fronteggiate con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 3**(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)**

La disposizione in esame interviene alla *lettera a)* in materia di misure cautelari coercitive per escludere le limitazioni all'applicabilità delle stesse in alcune ipotesi delittuose particolarmente efferate. In particolare, la rimozione del limite riguarda l'adozione della misura cautelare in carcere prevista dall'articolo 275, comma 2-bis, secondo periodo, per i reati aggravati previsti dagli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e 582 del codice penale. Conseguentemente, alla *lettera b)* si realizza un coordinamento normativo sull'articolo 280 c.p.p. nel quale con l'inserimento del comma 3-bis è sancita in maniera espressa la non efficacia delle limitazioni all'applicabilità delle misure coercitive e, in particolare della custodia cautelare in carcere, per i reati di cui si è detto sopra.

Con la modifica ed integrazione proposte al comma 5 dell'articolo 391 c.p.p. dalla *lettera c)*, si interviene per colmare la lacuna relativa ad alcune tipologie di reati, tra cui alcuni particolarmente riprovevoli per la società e lesivi della dignità della persona, per i quali, nonostante l'applicabilità dell'arresto obbligatorio a norma dell'art. 380, comma 2 c.p.p., non è prevista attualmente l'applicazione di misure cautelari coercitive. Ciò, sebbene sussista la deroga ai limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280 c.p.p. che, allo stato, interessa solo i delitti per i quali, alla luce dell'elenco fornito dall'articolo 381, comma 2 c.p.p., gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere con l'arresto facoltativo in flagranza di reato.

In particolare, si segnala che con la norma introdotta anche per il delitto di cui all'art. 387-bis c.p. (*“Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”*) sarà possibile evitare le pericolose conseguenze per le vittime derivanti dalla immediata liberazione dell'arrestato nel caso in cui non intervenga tempestivamente un provvedimento di aggravamento della misura cautelare da parte del giudice, in seguito a richiesta del pubblico ministero.

Inoltre, viene inserito l'opportuno riferimento all'introducendo comma 1-bis dell'art. 384 c.p.p., proposto con il presente provvedimento, grazie al quale potrà essere eseguito il fermo dell'indiziato anche nelle ipotesi contemplate dal predetto nuovo comma, estendendo con lo strumento precautelare citato, la possibilità di applicazione di misure cautelari anche a delitti che spesso rappresentano il prodromo di condotte più gravi.

La presente disposizione che integra le norme a tutela della vittime di violenza domestica o di genere introdotte con la legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice rosso) già modificative del codice penale,



del codice di procedura penale e di altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di reato, in modo tale da assicurare un livello di protezione più elevato alle vittime, realizza una serie di interventi di natura ordinamentale e precettiva, e, pertanto, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, potendo gli adempimenti connessi essere assicurati dalle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

La disposizione in esame è diretta, con la previsione di cui alla lettera a) ad aggiungere al novero delle fattispecie delittuose previste dall'articolo 4, comma 1 lett. *i-ter*) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per le quali è prevista l'applicazione delle misure di prevenzione personali, anche i soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica, espressamente elencati (si tratta di delitti, consumati o tentati, di violenza sessuale, omicidio, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) nonché i soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica.

Alla lettera b), inoltre, viene previsto che il giudice disponga, in caso di mancato consenso dell'imputato ad accettare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con le misure di controllo dettate dall'art. 275-bis c.p.p. (cioè mezzi e strumenti elettronici), le ulteriori prescrizioni stabilite all'articolo 8, comma 5 del D.Lgs. 159/2011, relative al divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.

Dal punto di vista delle disposizioni giuridiche, che hanno una natura precettiva, gli adempimenti connessi alle attività demandate all'autorità giudiziaria ed agli organi delle Forze di polizia, sono di natura istituzionale, pertanto, non hanno riflessi negativi sulla finanza pubblica.



Art. 5***(Modifiche in materia di informazioni alla persona offesa dal reato)***

Con l'intervento si apportano modifiche all'art. 90 *ter* c.p.p. integrando la disposizione in esame nel senso di fornire un chiarimento operativo, valido per qualsiasi fase grado e stato del processo. Nella specie, si estende la previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere, di tutti i provvedimenti "*de libertate*" inerenti l'autore del reato, sia esso imputato, condannato o internato, raggruppando in un'unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale - tra cui l'art. 659, comma 1-*bis* che viene, pertanto, abrogato - le quali non risultano di chiara lettura e di lineare interpretazione.

La norma è volta a rafforzare la disciplina della tutela specifica introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice rosso) e richiesta dalla Direttiva 2012/29/UE, volta a garantire alle vittime di violenza domestica o di genere i più adeguati livelli di informazione e sostegno, assistenza e protezione adeguata, in ogni stato e grado del procedimento.

L'articolo in esame, non apportando sostanziali modificazioni né integrazioni al sistema delle notifiche e comunicazioni attualmente previsto, stante la sua natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica e ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6***(Misure in materia di fermo di indiziato di delitto)***

Per comprendere l'estensione proposta con l'intervento in esame riguardante la disciplina del fermo anche ai reati di cui agli articoli 572, 582, 612-*bis* c.p. o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona indiziato di delitto, è necessario sottolineare che il fermo di indiziato di delitto è una misura precautelare il cui potere dispositivo è in capo al pubblico ministero; tuttavia, in via sussidiaria, può essere disposto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.p. quando il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o, quand'anche l'abbia assunta, nelle particolari situazioni di urgenza di cui all'art. 384, comma 3 c.p.p. Al riguardo, si deve rappresentare come il fermo di indiziato di delitto sia uno strumento di garanzia investigativa di notevole importanza soprattutto in relazione a delitti di rilevante gravità; infatti, presupposto applicativo è che i gravi indizi di colpevolezza riguardino un delitto per cui la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione da 2 a 6 anni oppure si tratti di delitti concernenti armi da guerra,



esplosivi, con finalità di terrorismo, eversione dell'ordine democratico ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.p. Pertanto, appare necessario intervenire per apprestare la indifferibile tutela all'incolumità delle persone offese da tali reati, in ragione dell'urgenza delle situazioni che devono essere valutate nell'immediatezza senza attendere il provvedimento di convalida del giudice. Si tratta di reati come i maltrattamenti in famiglia, lo *stalking*, le lesioni personali, che preludono alla commissione di delitti ancora più gravi e che devono essere prevenuti attraverso azioni tempestive senza necessità di attendere le misure cautelari disposte in sede giudiziaria e travalicando i limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1 lett. c) e 280 c.p.p. come previsti per l'arresto facoltativo in flagranza di reato di cui all'art. 381, comma 2, c.p.p.

La norma in esame realizza un importante e significativo intervento a livello sociale per la prevenzione di reati efferati e per tutelare soggetti deboli e vulnerabili già sottoposti a prevaricazioni e che hanno subito in precedenza comportamenti lesivi della persona e dignità e che, pertanto, necessitano di una tutela rafforzata in ragione delle offese di cui sono stati destinatari, spesso anche in maniera continua e ripetuta.

Sotto il profilo finanziario si rappresenta il carattere ordinamentale e procedurale della disposizione che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si assicura che ai relativi adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi attraverso l'adozione di specifiche misure organizzative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

(Modifiche in materia di sospensione condizionale della pena)

La presente disposizione apporta dei rilevanti effetti ai fini delle modalità di esecuzione della pena comminata a coloro che sono stati condannati per alcune specie di reati menzionati nella nuova formulazione dell'articolo 165, comma 5°, c.p. Tale norma esplica gli obblighi a cui il condannato deve soggiacere per accedere all'istituto della sospensione condizionale della pena comminatagli.

Innanzitutto, rappresentandosi che lo strumento della sospensione condizionale della pena costituisce una causa estintiva del reato che determina una sospensione integrale anche se provvisoria dell'esecuzione della pena, si osserva che la concessione del beneficio può portare all'estinzione del reato oppure alla revoca del beneficio nel caso in cui non vi sia stato l'adempimento degli obblighi imposti dal giudice o nei casi di reiterazione dell'attività criminale. Il beneficio richiede, comunque,



come presupposto essenziale e necessario, che la pena debba essere ancora, in tutto o in parte, da espiare dovendosi considerare, in caso contrario, come illegittima.

Orbene, per dare attuazione alla sopra chiamata previsione è necessario indicare quali siano gli obblighi ai quali il condannato è tenuto a sottostare che, nei casi di cui al comma 5° dell'art. 165 c.p. devono essere, di volta in volta e a secondo delle risultanze emerse nel corso del processo, indicati e calati alla situazione concreta ed all'offesa verificatasi nonché individuati in rapporto alla personalità del reo ed alle sue qualità e caratteristiche soggettive intese anche come capacità di redimersi e di reinserirsi a livello sociale. Nello stabilire gli obblighi ed adempimenti che li completano, la migliore tipologia di percorso strutturato e gli enti o associazioni ove il condannato possa effettuare le attività richieste, la introducenda disposizione, al comma 1, aggiunge un'integrazione al comma 5° dell'art. 165 c.p., prevedendo che il giudice, ai fini appena detti, sia chiamato ad avvalersi degli Uffici di esecuzione penale esterna, per l'appunto istituzionalmente deputati ad effettuare il "trattamento socio-educativo" delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, svolgendo il compito di favorire il reinserimento sociale delle persone che hanno subito una condanna definitiva. Come è dato evincere dall'art. 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento giudiziario) tra i compiti dell'U.E.P.E. vi sono espressamente elencati quelli concernenti le proposte all'autorità giudiziaria relative al programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare (art. 72, comma 2, lett. c) e il controllo/accertamento/monitoraggio, riferendone gli esiti all'autorità giudiziaria e proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca sull'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative (art. 72, comma 2, lett. d).

Si segnala che qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1.

Di conseguenza, all'articolo 18-*bis* del R.D. 28 maggio 1931, n. 601 (disposizioni transitorie e di attuazione al codice penale) viene aggiunto il comma 2° per disciplinare la previsione di comunicazione della sentenza passata in giudicato da parte della cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza nonché le modalità operative di espletamento dei compiti previsti al sopracitato articolo 165, comma 5°, c.p. da parte dell'U.E.P.E. che monitora il percorso del condannato ed accerta la corretta esecuzione degli obblighi da parte di quest'ultimo, comunicandone gli esiti (positivi e negativi) al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza "de qua", incluso l'eventuale immediata comunicazione dell'inadempimento accertato, anche *in itinere*, degli obblighi imposti.



Si precisa, al riguardo, che gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero sono tenuti a comunicare con immediatezza qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca del beneficio concesso della sospensione condizionale della pena.

Si tratta di una norma a carattere precettivo ed ordinamentale con aspetti anche di natura procedimentale previsti all'interno del processo di esecuzione penale. Considerato che la modifica all'articolo 165 c.p. era stata prevista dalla stessa legge 69/2019 (codice rosso) in ragione della particolare tipologia di detti reati con la previsione di percorsi di recupero dei condannati presso enti ed associazioni all'uopo dedicati, ma non erano state individuate le istituzioni pubbliche preposte ad offrire la necessaria collaborazione al giudice per il raggiungimento del predetto scopo, occorre procedere alla determinazione dell'organo a ciò deputato, per struttura e competenze che per quanto sopra detto sono quelle dell'U.E.P.E. Si segnala, quindi, che l'integrazione realizzata chiarisce e delimita (ai sensi di quanto già definito dall'ordinamento giudiziario) la competenza dei suddetti uffici, i quali adempiono alle predette attività nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro assegnati senza che dallo svolgimento degli stessi derivi un aggravio di oneri per la finanza pubblica. Si assicura, pertanto, che le attività sopra indicate potranno essere fronteggiate attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 8

(Modifiche in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

Con l'articolo in esame si interviene per estendere la medesima disciplina di cui all'articolo 387-bis c.p. anche alla violazione degli ordini di protezione emessi in sede civile dal giudice, prevista, genericamente, tra le ipotesi punite dal comma 2° dell'art. 388 c.p.

L'intervento qui realizzato considera la circostanza che l'ordine di protezione contro gli abusi familiari di cui all'art. 342 *ter*, primo comma, c.c. presuppone una condotta pregiudizievole per l'integrità fisica o morale del coniuge o convivente e che viene emesso dal giudice all'esito di una compiuta istruttoria, pertanto è opportuno equiparare le conseguenze della violazione del predetto ordine emesso in sede civile a quelle previste per la violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento o dell'obbligo di allontanamento.



La norma, circoscrivendo con maggiore puntualità condotte delittuose largamente diffuse nella realtà attuale, ha natura precettiva e ordinamentale creando un coordinamento strutturale tra norme e repressione di ipotesi analoghe.

Art. 9***(Disposizioni urgenti in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)***

La presente disposizione inserisce due ipotesi di comunicazioni dovute rispettivamente al questore per i provvedimenti adottati in seno ai procedimenti di cui all'articolo 4, lettera *i-ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e al prefetto, per i delitti di cui all'art. 362, comma 1-*ter*, c.p., riguardanti forme di violenza grave e/o ripetuta nei confronti di vittime di violenza domestica e di genere. *Si tratta di comunicazioni da effettuarsi in caso di estinzione, revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive personali (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere e custodia cautelare in luogo di cura) in quanto eventi potenzialmente rilevanti per il corretto svolgimento di competenze istituzionali attribuite al prefetto ed al questore, rispettivamente in materia di misure di vigilanza e di misure di prevenzione. L'articolo in esame, non apportando sostanziali modificazioni né integrazioni al sistema delle notifiche e comunicazioni attualmente previsto, stante la sua natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica e ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Art. 10***(Provvisoria)***

L'**articolo 10** introduce, in favore della vittima di gravi reati commessi in ambito di violenza domestica ovvero, in caso di morte, in favore degli aventi diritto già individuati dalla normativa di settore, la possibilità di erogare una provvisoria da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo previsto dall'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come determinata dal decreto 22 novembre 2019 del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze nel seguente modo.

Giova ricordare, in sintesi, la consistenza dei cennati indennizzi:



- per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, un importo fisso di euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
- per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza di cui all'art. 609 -bis, terzo comma, del codice penale, un importo fisso di euro 25.000;
- per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, del codice penale, e per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del codice penale un importo fisso di euro 25.000.

Nell'apposito Fondo, previsto dall'articolo 13 della legge 122/2016 - alimentato a norma delle leggi 7 luglio 2016, n. 122, 20 novembre 2017, n. 167, 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 592, variazione di bilancio anno 2018, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (disposizione una tantum) - sono resi disponibili euro 21.400.000 annui a regime **per le finalità di cui all'articolo 10 in esame**. Nel corso dell'anno 2021, primo anno dell'applicazione a regime dei nuovi importi previsti dal DM 22 novembre 2019, in vigore dal 1° febbraio 2020, sono stati erogati complessivamente indennizzi per euro 4.879.373,92, di cui 1.980.000 euro per femminicidi.

Al fine di dimostrare che l'erogazione della provvisionale di cui all'articolo 10 non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica è possibile una proiezione della stessa al massimo impatto ipotizzabile. Infatti, detta provvisionale viene prevista per i soli reati di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 122 del 2016 (omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima, deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso) commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; lo stesso articolo 10 condiziona, inoltre, la concessione della provvisionale alla circostanza che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto versino in stato di bisogno in conseguenza dei reati appena citati.

Basandosi sui citati dati riferiti al 2021, anche ipotizzando che tutti gli indennizzi erogati fossero stati richiesti a seguito dei reati sopra menzionati (per una somma di poco meno di 4,9 milioni di euro) e che nella medesima annualità fossero state avviate altrettante richieste di indennizzo per i medesimi reati, corredate da richiesta di provvisionale ritenuta accoglibile, le erogazioni complessive (indennizzi e provvisionali) ammonterebbero a meno di 10 milioni di euro: considerato, come detto, che il Fondo è alimentato a regime da euro 21.400.000, l'ipotetico impegno così calcolato - in uno scenario di massimo impatto di difficile verosimiglianza allo stato attuale - rientra ictu oculi nella capienza del medesimo Fondo.

Tanto premesso, nel ribadire che il nuovo istituto della "provvisionale" costituisce solo un anticipo dell'erogazione definitiva dell'indennizzo previsto, si ritiene attestato che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo fronteggiare i relativi adempimenti attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a



legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'Interno – Azione “Interventi per il Fondo vittime dell'usura e della mafia” capitolo 2982 “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici”, **piano gestionale 2 “Contributi per le vittime dei reati violenti ex articolo 14, comma 2, della legge 122/2016”, che reca uno stanziamento, a regime, di euro 21.400.000 ~~35.427.385 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024~~**. Per completezza, si sottolinea che sul citato capitolo 2982 sono riversate ulteriori entrate, i cui stanziamenti sono previsti da normative *ad hoc*, diverse e con differenti finalità rispetto a quella di cui alla previsione dell'articolo 10 in esame. Rileva, pertanto, per le specifiche finalità di cui all'introducenda fattispecie della ‘Provvisoriale’ esclusivamente il pg2 innanzi richiamato [ad ogni buon fine, si riportano gli altri piani gestionali compresi nel capitolo 2982: Piano gestionale 1 (vittime estorsione, usura e mafia); Piano gestionale 3 (riassegnazioni per le vittime racket, mafia e usura); Piano gestionale 4 (orfani crimini domestici); Piano gestionale 5 (famiglie affidatarie)].

Va, inoltre, evidenziato che l'istruttoria delle istanze di provvisoriale sarà demandata alle stesse Prefetture già competenti, in base alle vigenti disposizioni in materia (art. 9 del DPR 19 febbraio 2014, n. 60) per l'istruttoria delle richieste di accesso al Fondo, e, conseguentemente, le pertinenti trattazioni saranno curate dal medesimo personale con le stesse strumentazioni già in dotazione.

La previsione in argomento è attuata, dunque, con le risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11

(Tutela per le vittime di violenza domestica)

L'articolo individua uno specifico ambito di gravi reati in relazione ai quali, in presenza di specifiche condizioni e qualora emergano concreti e rilevanti elementi di rischio di reiterazione, deve essere assicurata la comunicazione al prefetto ai fini delle valutazioni in materia di misure di vigilanza. In particolare, la vigilanza dinamica, peraltro già valutabile sulla base di specifiche esposizioni a rischio, consente una mirata attenzione delle pattuglie operative nelle zone frequentate dagli obiettivi individuati come sensibili, nell'ambito di apposite modulazioni di percorsi e passaggi delle stesse.

Per quanto sopra, all'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12

(Arresto in flagranza differita)



L'articolo in esame prevede che nei casi di cui all'articolo 387-bis c.p. sia considerato in stato di flagranza il soggetto che, sulla base della documentazione video o fotografica dalla quale emerga senza equivoci il fatto di reato, risulti l'autore della violazione, a condizione che l'arresto sia compiuto per il tempo necessario alla sua identificazione e comunque non oltre quarantotto ore dal fatto.

Sotto il profilo finanziario si rappresenta il carattere procedurale e precettivo della disposizione che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si assicura che ai relativi adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi attraverso l'adozione di specifiche misure organizzative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

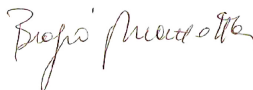
Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le amministrazioni interessate fronteggiare gli adempimenti connessi alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

10/02/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il disegno di legge, che consta di 12 articoli e che reca disposizioni funzionali alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, contiene diversificati interventi, i quali incidono anche sul codice di procedura penale, sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e su alcune leggi speciali, finalizzati ad integrare le norme volte a prevenire e a reprimere la violenza di genere, con una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, nella considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime, nonché degli specifici rischi di reiterazione e multilesività.

A tal fine, la norma di cui all'articolo 1 (*Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione*) è diretta ad ampliare e rendere più organica la disciplina relativa agli istituti di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. In particolare, viene estesa l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del Questore ad ulteriori condotte, che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive; viene ampliato il novero dei reati ai quali si applicano le misure di cui all'art. 11, comma 1 del decreto – legge n. 11 del 2009, relative all'obbligo - da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati – di informare la medesima vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio; viene previsto (come già previsto per il reato di stalking) l'aumento delle pene dei reati suscettibili di ammonimento quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili.

La disposizione di cui all'articolo 2 (*Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico*) interviene sulla disciplina delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale: in particolare, viene prevista l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o nei casi previsti dagli articoli artt. 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), nonché, con riferimento a queste ultime due misure, la possibilità di applicare una misura più grave, anche congiunta, nel caso di mancato consenso dell'imputato all'applicazione del mezzo di controllo elettronico. Viene inoltre previsto, con riferimento alla disciplina del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in analogia a quanto già previsto per il provvedimento ex articolo 282-bis del codice di rito, che tale misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 280 c.p.p. (ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni; reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni per l'applicazione della custodia cautelare in carcere)).

L'articolo 3 (*Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive*) reca alcune modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale, volte a consentire l'applicazione delle misure coercitive anche per il delitto di lesioni personali aggravate e, nel caso dell'arresto in flagranza o del nuovo fermo introdotto dallo stesso disegno di legge, per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La disposizione di cui all'articolo 4 (*Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica*) è diretta ad aggiungere al novero delle fattispecie delittuose previste dall'articolo 4, comma 1 lett. *i-ter*) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*), per le quali è prevista l'applicazione delle misure di prevenzione personali, anche i soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica, espressamente elencati (si tratta di delitti, consumati o tentati, di violenza sessuale, omicidio, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) nonché i soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica. Inoltre, viene previsto che il giudice disponga, in caso di mancato consenso dell'imputato ad accettare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con le misure di controllo dettate dall'art. 275-bis c.p.p. (cioè mezzi e strumenti elettronici), le ulteriori prescrizioni stabilite all'articolo 8, comma 5 del D.Lgs. 159/2011, ovvero tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale e, in particolare, il divieto di soggiorno e il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.

Con l'intervento di cui all'articolo 5 (*Modifiche in materia di informazioni alla persona offesa dal reato*) si apportano modifiche all'art. 90 *ter* c.p.p. integrando la disposizione in esame al fine di fornire un chiarimento operativo, valido per qualsiasi fase grado e stato del processo.

In particolare, si estende la previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere, di tutti i provvedimenti di scarcerazione inerenti all'autore del reato, sia esso imputato, condannato o internato, raggruppando in un'unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale - tra cui l'art. 659, comma 1-*bis* che viene, pertanto, abrogato. La norma è volta a rafforzare la disciplina della tutela specifica introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice rosso) e richiesta dalla Direttiva 2012/29/UE, volta a garantire alle vittime di violenza domestica o di genere i più adeguati livelli di informazione e sostegno, assistenza e protezione adeguata, in ogni stato e grado del procedimento.

La norma di cui all'articolo 6 (*Misure in materia di fermo di indiziato di delitto*), realizza un importante e significativo intervento a livello sociale per la prevenzione di reati e per tutelare soggetti deboli e vulnerabili, introducendo un'ulteriore ipotesi di fermo, che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 612-*bis* del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale.

L'intervento appare necessario al fine di apprestare la indifferibile tutela all'incolumità delle persone offese da tali reati, in ragione dell'urgenza delle situazioni che devono essere valutate nell'immediatezza senza attendere il provvedimento di convalida del giudice. Si tratta di reati come i maltrattamenti in famiglia, lo *stalking*, le lesioni personali, che preludono alla commissione di delitti ancora più gravi e che devono essere prevenuti attraverso azioni tempestive senza necessità di attendere le misure cautelari disposte in sede giudiziaria e travalicando i limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1 lett. c) e 280 c.p.p. come previsti per l'arresto facoltativo in flagranza di reato di cui all'art. 381, comma 2, c.p.p. Viene, infatti, a tal fine modificato l'articolo 391, comma 5, c.p.p., inserendo anche la nuova ipotesi di fermo.

La disposizione di cui all'articolo 7 (*Modifiche in materia di sospensione condizionale della pena*) interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica, al fine di meglio qualificare e identificare il ruolo degli uffici di esecuzione penale esterna. Viene modificato l'articolo 165, quinto comma, c.p., al fine di consentire al giudice di avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna per individuare gli enti o le associazioni che si

occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati reati di violenza domestica e di genere e gli specifici percorsi di recupero previsti dalla stessa norma. Viene altresì previsto che qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1, c.p. Viene al contempo modificato l'art. 18-bis disp. att. c.p., in modo da prevedere che la sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, sia comunicata all'ufficio di esecuzione penale esterna, affinché lo stesso accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e, nel caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi imposti, ne dia immediata comunicazione al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza, il quale attiverà conseguentemente il procedimento di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1, c.p.. Viene altresì previsto, per garantire la tempestiva informazione in ordine ad eventuali inadempimenti, che gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero diano immediata comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero.

Con l'articolo 8 (*Modifiche in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*) si interviene per estendere la medesima disciplina di cui all'articolo 387-bis c.p. anche alla violazione degli ordini di protezione emessi in sede civile dal giudice, attualmente prevista, tra le ipotesi punite dal comma 2° dell'art. 388 c.p.

L'intervento in esame si basa sulla circostanza che l'ordine di protezione contro gli abusi familiari di cui all'art. 342 *ter*, primo comma, c.c. presuppone una condotta pregiudizievole per l'integrità fisica o morale del coniuge o convivente e che viene emesso dal giudice all'esito di una compiuta istruttoria, per cui è opportuno equiparare le conseguenze della violazione del predetto ordine emesso in sede civile a quelle previste per la violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento o dell'obbligo di allontanamento.

La norma, pertanto, circoscrivendo con maggiore puntualità condotte delittuose largamente diffuse nella realtà attuale, crea un coordinamento strutturale tra norme e repressione di ipotesi analoghe.

L'articolo 9 (*Disposizioni urgenti in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive*) inserisce due ipotesi di comunicazioni dovute rispettivamente al questore per i provvedimenti adottati nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 4, lettera *i-ter*, del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e al prefetto, per i delitti di cui all'art. 362, comma 1-*ter*, c.p., riguardanti forme di violenza grave e/o ripetuta nei confronti di vittime di violenza domestica e di genere. Si tratta di comunicazioni da effettuarsi in caso di estinzione, revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive personali (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere e custodia cautelare in luogo di cura) in quanto eventi potenzialmente rilevanti per il corretto svolgimento di competenze istituzionali attribuite al prefetto ed al questore, rispettivamente in materia di misure di vigilanza e di misure di prevenzione.

La disposizione di cui all'articolo 10 (*Provvisoria*) inserisce - in favore della vittima di gravi reati commessi in ambiti di violenza domestica ovvero, in caso di morte, dagli aventi diritto in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno - la possibilità di erogare una provvisoria da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo.

La disposizione di cui all'articolo 11 (*Tutela per le vittime di violenza domestica*) individua uno specifico ambito di gravi reati in relazione ai quali, in presenza di specifiche condizioni e qualora emergano concreti e rilevanti elementi di rischio di reiterazione, deve essere assicurata la comunicazione al prefetto ai fini delle valutazioni in materia di misure di vigilanza. In particolare, la vigilanza dinamica, peraltro già valutabile sulla base di specifiche esposizioni a rischio e da

sottoporre a revisione semestrale, consente una mirata attenzione delle pattuglie operative nelle zone frequentate dagli obiettivi individuati come sensibili, nell'ambito di apposite modulazioni di percorsi e passaggi delle stesse.

Infine, l'articolo 12 (*Arresto in flagranza differita*) prevede che nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-bis c.p., sia considerato comunque in stato di flagranza il soggetto che risulta inequivocabilmente dalla documentazione video o fotografica come l'autore del fatto, a condizione che l'arresto sia compiuto per il tempo necessario alla sua identificazione e comunque non oltre quarantotto ore dal fatto.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Con riferimento alle specifiche linee di intervento introdotte con il disegno di legge in esame, si rappresenta, nel dettaglio, quanto segue:

L'articolo 1 (*Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione*) interviene sugli istituti di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*) e al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*), al fine di ampliare e rendere più organica la relativa disciplina.

In particolare, il comma 1, lettera a) estende l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento ex articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Viene inoltre inserita la commissione degli atti in presenza di minorenni quale ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica.

Il comma 1 lettera b), interviene sul comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, ampliando, anche in tal caso, il novero dei reati per i quali le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalle vittime la notizia di aver subito i delitti sopra considerati, sono tenuti a dare alle stesse vittime l'informazione sulle misure a loro tutela, in particolare quelle relative alla presenza di centri antiviolenza nel territorio ove risiedono, mettendole direttamente in contatto con queste strutture qualora le vittime ne facciano espressa richiesta.

Al comma 1, lettera c) sono inseriti ulteriori due commi (*5-ter e 5-quater*) al predetto articolo 3 del decreto-legge 93 del 2013, relative la prima all'aggravamento di pena nel caso che i reati di violenza domestica e di genere siano commessi da soggetto già ammonito, la seconda relativa alla procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili d'ammonimento e che sono ordinariamente procedibili a querela di parte, come ampliati dal presente intervento, nel caso siano stati commessi da soggetto già ammonito.

Il comma 2, lettera a), estende l'ammonimento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009 all'ipotesi in cui i fatti riferiti siano riconducibili alla violenza sessuale ex articolo 609-bis del codice penale procedibili a querela.

Il comma 2, lettera b), modifica il comma 3 del citato articolo 8 estendendo ai reati ex articolo 609-bis c.p. l'aumento di pena qualora il fatto sia commesso da soggetti già ammoniti ai sensi dello stesso articolo 8.

Il comma 2, lettera c), modifica il comma 4 del medesimo articolo 8 prevedendo la procedibilità d'ufficio per i reati ex articolo 609-bis c.p. qualora il fatto sia commesso da soggetti già ammoniti ai sensi dello stesso articolo 8.

L'articolo 2 (*Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico*) interviene sulla disciplina delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter c.p.p.

Il comma 1, lettera a), sopprime al comma 1 del citato articolo 275-bis, l'obbligo, attualmente previsto in capo al giudice procedente, di verificare preventivamente la disponibilità degli strumenti e mezzi elettronici da parte della polizia giudiziaria.

Il comma 1, lettera b), amplia la portata dell'articolo 276, comma 1-ter, c.p.p., prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di cui agli artt. 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Il comma 1, lettera c), stabilisce che, nel disporre la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, il giudice preveda altresì l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle citate modalità di controllo.

Infine, il comma 1, lettera d), opera due distinti interventi sulla disciplina del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Viene infatti previsto, in analogia a quanto già previsto per il provvedimento *ex* articolo 282-bis del codice di rito, che tale misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 280 c.p.p. e viene introdotto lo stesso meccanismo che la precedente lettera c) stabilisce per la misura di cui al citato articolo 282-bis.

L'articolo 3 (*Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive*) reca alcune modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale, volte a consentire l'applicazione delle misure coercitive anche per il delitto di lesioni personali aggravate e, nel caso dell'arresto in flagranza o del nuovo fermo introdotto dal presente disegno di legge, per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In particolare, le modifiche agli articoli 275 e 280 c.p.p. apportate dal comma 1, lettere a) e b), con le quali si deroga ai limiti edittali previsti da detti articoli del codice di procedura penale, sono volte a consentire la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, anche per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Si tratta delle aggravanti già valorizzate, per il medesimo reato di lesioni personali, dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. - cd. "Codice Rosso"*) in relazione alle modifiche introdotte in materia di obbligo di riferire la notizia del reato (art. 347 c.p.p.), di assunzioni di informazioni (art. 362 c.p.p.), di compimento di atti diretti e delegati dal p.m. (art. 370 c.p.p.), di sospensione condizionale della pena (165 c.p.), di obblighi informativi (art. 64-bis disp. att. c.p.p. e artt. 90-bis e 190-bis c.p.p.): l'aver commesso contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (art. 576, primo comma, n. 2, c.p.); l'aver commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p. (art. 576, primo comma, n. 5, c.p.); l'essere stato il fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis c.p. nei confronti della persona offesa (art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.); l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (art.

577, primo comma, n. 1, c.p.); l'aver commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (art. 577, secondo comma, c.p.)

Le aggravanti suddette, per effetto della disposizione di cui all'art. 585 c.p., fanno scattare l'aumento della pena da un terzo alla metà nei casi dell'art. 576 c.p. e di un terzo nei casi dell'art. 577 c.p. e giustificano, in tal senso, una deroga alla disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis c.p.p. (secondo cui, di regola, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni di reclusione), a fronte di un reato, quale quello di lesioni, che nelle ipotesi non aggravate è punito con una pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Il comma 1, lettera c), reca, invece, un duplice intervento di modifica dell'articolo 391, comma 5, secondo periodo, del codice di procedura penale.

Con riferimento all'applicabilità di misure cautelari coercitive, l'art. 391, comma 5, secondo periodo, ultima parte, c.p.p., oggi consente di derogare ai limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 c.p.p., solo se l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti di cui all'art. 381, comma 2, c.p.p. o per uno dei delitti per i quali l'arresto è consentito anche fuori dalla flagranza: dunque, non per i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio, a norma dell'art. 380 c.p.p., ai quali si intende estendere l'applicazione della norma.

Con la prima modifica si consente alle deroghe previste nell'art. 391, comma 5, c.p.p. di operare anche per il delitto di cui all'art. 387-bis c.p. (*"Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa"*). Detto delitto è stato inserito fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio ai sensi del comma 2 dell'articolo 380 (cfr. lettera l-ter) del codice di procedura penale dall'art. 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *"Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"*. Tuttavia, in considerazione del limite edittale (il reato è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni), attualmente non è possibile procedere, eseguito l'arresto, all'applicazione di alcuna misura cautelare, con la conseguenza che all'arresto dovrà conseguire l'immediata liberazione dell'arrestato, ove non intervenuto tempestivamente un provvedimento di aggravamento della misura cautelare da parte del giudice, in seguito a richiesta del pubblico ministero.

La seconda modifica – strettamente conseguente all'intervento sulla disciplina del fermo recata dall'articolo 6 - consente che, anche nei casi in cui sia disposto il fermo ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'articolo 384 c.p.p., operi la deroga ai limiti previsti dagli artt. 280 e 274, lettera c), c.p.p. ai fini dell'applicazione delle misure cautelari. Non sarebbe altrimenti possibile l'applicazione della misura cautelare coercitiva per delitti, quali ad esempio quello di lesioni non aggravate (da circostanze speciali o ad effetto speciale), che spesso preludono a condotte più gravi.

L'articolo 4 (*Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica*) reca un duplice e mirato intervento sul citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La disposizione di cui alla lettera a) è diretta ad aggiungere al novero delle fattispecie delittuose previste dall'articolo 4, comma 1 lett. i-ter) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per le quali è prevista l'applicazione delle misure di prevenzione personali, anche i soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica, espressamente elencati (si tratta di delitti, consumati o tentati, di violenza sessuale, omicidio, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) nonché i soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica.

Alla lettera b), inoltre, con riferimento all'articolo 6, comma 3-bis, viene previsto che il giudice disponga, in caso di mancato consenso dell'imputato ad accettare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con le misure di controllo dettate dall'art. 275-bis c.p.p. (cioè mezzi e strumenti elettronici), le ulteriori prescrizioni stabilite all'articolo 8, comma 5 del d.lgs. 159/2011, relative al divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.

L'articolo 5 (*Modifiche in materia di informazioni alla persona offesa dal reato*) è volto a chiarire che, nel caso di scarcerazione, sia che questa sia disposta nel corso del procedimento di cognizione, sia che sia disposta in fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione (o dal pubblico ministero) o dal magistrato di sorveglianza, alla persona offesa deve essere immediatamente, a cura della polizia giudiziaria, comunicato il provvedimento di scarcerazione, qualora ne abbia fatto richiesta, nell'ipotesi di cui al comma 1, e sempre, a prescindere da detta richiesta, nell'ipotesi di cui all'art. 90-ter, comma 1-bis, c.p.p..

Alla lettera b) si prevede l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 659 c.p.p.

L'articolo 6 (*Misure in materia di fermo di indiziato di delitto*), che reca modifiche all'articolo 384 c.p.p., prevede l'introduzione di un'ulteriore ipotesi di fermo, che prescinde dal pericolo di fuga e dalla flagranza, disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale.

Detta disposizione, nell'ottica di una pronta ed efficace tutela dell'incolumità della persona offesa, permette l'intervento tempestivo alla polizia giudiziaria qualora l'urgenza della situazione, valutata sulla base di specifici elementi, non consenta di attendere il provvedimento cautelare del giudice. La nuova misura viene prevista per categorie di reati, quali i maltrattamenti in famiglia, le lesioni e lo *stalking*, che normalmente preludono alla commissione di condotte criminose più gravi o comunque delitti commessi con minaccia e violenza, anch'essi sintomatici di una condotta aggressiva e violenta dell'autore, in ordine alla quale è necessario un intervento tempestivo per evitare che la vita o l'incolumità della persona offesa sia posta in pericolo con la commissione di delitti con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

L'articolo 7 (*Modifiche in materia di sospensione condizionale della pena*) interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica.

La legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso), con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, subordina la concessione del beneficio alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. In particolare, l'art. 165, quinto comma, c.p., prevede che: «*Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.*».

La norma, tuttavia, non individua alcuna istituzione pubblica che possa fornire al giudice la consulenza necessaria sia per individuare gli enti o le associazioni presso cui svolgere i programmi riabilitativi, sia per supervisionare l'effettivo svolgimento dei percorsi di recupero. Trattandosi di un provvedimento afferente all'area penale, si ritiene che la struttura di elezione per tale compito sia l'Ufficio di esecuzione penale esterna, in particolare per ciò che concerne la verifica dell'effettiva

partecipazione ai percorsi di recupero da parte dei condannati per i reati di violenza domestica e del loro esito.

Il comma 1 modifica l'articolo 165, comma 5, c.p., al fine di consentire al giudice di avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna per individuare gli enti o le associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere e gli specifici percorsi di recupero previsti dalla stessa norma. Viene altresì previsto che qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1, c.p.

Con il comma 2 viene, al contempo, modificato l'art. 18-bis disp. att. c.p., in modo da prevedere che la sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, sia comunicata all'ufficio di esecuzione penale esterna, affinché lo stesso accerti l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e, nel caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi imposti, ne dia immediata comunicazione al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza, il quale attiverà conseguentemente il procedimento di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1, c.p.. Viene altresì previsto, per garantire la tempestiva informazione in ordine ad eventuali inadempimenti, che gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero diano immediata comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero.

L'articolo 8 (*Modifiche in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*) reca un'armonizzazione degli effetti penali della violazione delle misure coercitive ex artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. e della violazione degli ordini di protezione emessi ex art. 342-ter, primo comma, c.c.

L'articolo 387-bis c.p. prevede il reato di violazione delle misure cautelari adottate dal giudice penale dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nonché di violazione del provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare adottato dalla polizia giudiziaria previa autorizzazione del pubblico ministero. Tale reato è attualmente punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Per lo stesso delitto, l'art. 380, comma 2, lettera l-ter), del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.

La modifica proposta è volta ad estendere la medesima disciplina alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile, la cui violazione, allo stato, è sanzionata dall'art. 388 c.p. con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, senza la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza.

Considerato che l'ordine di protezione contro gli abusi familiari di cui all'art. 342-ter, primo comma, c.c. presuppone una condotta pregiudizievole per l'integrità fisica o morale del coniuge o convivente e che viene emesso dal giudice all'esito di una compiuta istruttoria, appare ragionevole equiparare le conseguenze della violazione del predetto ordine emesso in sede civile a quelle previste per la violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento o dell'obbligo di allontanamento: in entrambi i casi, infatti, l'autore della violazione ha posto previamente in essere una condotta ai danni del convivente tale da dover essere allontanato dall'abitazione (con eventuale prescrizione anche del divieto di avvicinamento) e ha poi dimostrato di non essere in grado di autodeterminarsi, eludendo il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 9 (*Disposizioni urgenti in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive*) al comma 1 prevede che nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, lettera i-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure di cui agli articoli 282-bis (allontanamento dalla casa familiare), 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286 (custodia cautelare in luogo di cura),

del codice di procedura penale nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

Il comma 2 stabilisce che nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, per i casi di tentato omicidio ovvero, nelle forme consumate o tentate, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, nonché talune ipotesi aggravate di lesioni personali e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al prefetto ai fini dell'eventuale adozione, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno*), di misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa. Viene altresì prevista la revisione trimestrale delle misure adottate.

L'articolo 10 (*Provvisoriale*) introduce una provvisoriale a titolo di ristoro "anticipato", in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno.

Il nuovo articolo 13-bis della legge 7 luglio 2016, n. 122, al comma 1, individua i soggetti legittimati alla richiesta della provvisoriale, da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo, qualora in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge versino in stato di bisogno. Si precisa, inoltre, che la provvisoriale può esser corrisposta a condizione che:

- la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo;
- che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, tali condizioni devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis, (comma 2).

Il comma 4 descrive lo svolgimento dell'iter presso la prefettura competente a ricevere l'istanza.

Al comma 5 si dispone che, all'esito dell'istruttoria, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concluda l'intera procedura entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza e provveda all'assegnazione della provvisoriale in misura massima non superiore a un terzo dell'importo determinato con le modalità di cui decreto ministeriale del 22 novembre 2019 recante "*Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti*".

Il comma 6 supera l'attuale limite della necessità dell'acquisizione della sentenza di condanna, attualmente previsto quale elemento indissolubile per il riconoscimento e la conseguente elargizione dell'indennizzo. La disposizione anticipa il momento della richiesta alla fase delle indagini preliminari, sulla base degli atti del procedimento penale previo parere del Pubblico ministero competente.

Il comma 7 prevede, infine che, qualora decorso il termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale, non venga presentata domanda di indennizzo ovvero questa venga respinta o dichiarata inammissibile, il

Comitato dichiara la decadenza dal beneficio della provvisoria e dispone la ripetizione di quanto erogato.

L'articolo 11 (*Tutela per le vittime di violenza domestica*) stabilisce che, per i reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale (tentato omicidio ovvero, nelle forme consumate o tentate, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, nonché talune ipotesi aggravate di lesioni personali e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) commessi in ambito di violenza domestica, l'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela, se dai primi accertamenti emergono concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa. E, inoltre, stabilito che le misure adottate siano sottoposte a revisione trimestrale.

L'articolo 12 (*Arresto in flagranza differita*) prevede che nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 387-bis c.p., sia considerato comunque in stato di flagranza il soggetto che, sulla base della documentazione video fotografica dalla quale emerga senza equivoci il fatto di reato, risulti l'autore della violazione, a condizione che l'arresto sia compiuto per il tempo necessario alla sua identificazione e comunque non oltre quarantotto ore dal fatto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente intervento legislativo, come evidenziato *sub* 1) e 2), introduce, mediante novella, disposizioni, di carattere ordinamentale e precettivo, con riferimento alle norme, attualmente vigenti, di seguito indicate:

- Con riferimento all'articolo 1:

Articolo 3 del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*) e articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*);

- Con riferimento all'articolo 2:

Articoli 275-bis, 276, 282-bis e 282-ter del Codice di procedura penale;

- Con riferimento all'articolo 3:

Articoli 275, 280 e 391 del Codice di procedura penale;

- Con riferimento all'articolo 4:

Articoli 4 e 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);

- Con riferimento all'articolo 5:

Articoli 90-ter e 659 del Codice di procedura penale;

- Con riferimento all'articolo 6:

Articolo 384 del Codice di procedura penale;

- Con riferimento all'articolo 7:

Articolo 165 del Codice penale e articolo 18-bis del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 (*Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale*);

- Con riferimento all'articolo 8:

Articoli 387-bis e 388 del Codice penale;

- Con riferimento all'articolo 9:

Articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*) e articolo 362 del Codice di procedura penale;

- Con riferimento all'articolo 10:

Articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016*);

- Con riferimento all'articolo 11:

Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*);

- Con riferimento all'articolo 12:

Articolo 387-bis del Codice penale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia di natura ordinamentale riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il disegno di legge ha ad oggetto, in prevalenza, materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Si segnalano, tra gli altri, alcuni progetti di legge vertenti su materia analoga e attualmente all'esame del Parlamento:

A.C. 2630 - 18ª Legislatura - On. Catia Polidori (FI) e altri: "Istituzione del soccorso di libertà e altre disposizioni in favore delle donne vittime di violenza di genere" (5 agosto 2020: presentato alla Camera - 17 novembre 2020: assegnato ma non ancora iniziato l'esame);

A.S. 1885 - 18ª Legislatura - Sen. Riccardo Nencini (IV-PSI) e altri: "Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" (16 luglio 2020: presentato al Senato - 16 settembre 2020: assegnato ma non ancora iniziato l'esame);

A.S. 1868 - 18ª Legislatura - Sen. Donatella Conzatti (IV-PSI) e altri: "Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere" (2 luglio 2020: presentato al Senato - 23 settembre 2020: assegnato ma non ancora iniziato l'esame);

A.S. 1564 - 18ª Legislatura - Sen. Valeria Valente (PD) e altri: "Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere" (21 ottobre 2019: presentato al Senato - 30 gennaio 2020: assegnato ma non ancora iniziato l'esame).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il presente disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Nel testo del provvedimento non vengono introdotte nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati ed appaiono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il disegno di legge introduce, mediante la tecnica della novella legislativa, disposizioni immediatamente precettive.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti, se non nei limiti degli effetti della novella apportata alle norme modificate, né vi sono espresse disposizioni abrogative.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nel disegno di legge in esame non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è stata necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, in quanto il Ministero della giustizia può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente direzione generale di statistica.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo del provvedimento: Schema di disegno di legge recante: “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica”

Amministrazione competente: Ministero della giustizia

Referente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente provvedimento, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, nasce dalla necessità di contrastare più efficacemente tale fenomeno, rispetto al quale si è registrato nel nostro Paese un incremento e un’ampia diffusione anche a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’epidemia in atto da Covid-19.

A tal fine, lo schema di disegno di legge contiene diversificati interventi correttivi al codice penale, al codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e alla disciplina della tutela specifica introdotta dalla legge 2019, n. 69 (c.d. Codice rosso), nell’obiettivo comune di prevenire e reprimere la violenza di genere con una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza.

Nell’ottica di una strategia integrata e multidimensionale che coinvolge diversi Ministeri, ciascuno secondo i rispettivi ambiti di competenza, lo schema contiene una pluralità di misure che intendono rafforzare gli strumenti di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime, ampliando la portata di talune misure di provata efficacia (quali l’ammonimento del Questore, le misure di prevenzione o il ricorso a strumenti elettronici per il controllo dell’osservanza misure cautelari e di prevenzione) e introducendone di nuove (sia in ambito processuale, sia nella fase di esecuzione della pena), con una più rigorosa considerazione degli specifici rischi di reiterazione e multilesività delle condotte violente e della necessità di dotare le forze dell’ordine e la magistratura di nuovi, mirati e più efficaci strumenti.

Di particolare pregio è, inoltre, l’introduzione di una forma di ristoro anticipato, c.d. provvisoria, a favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto, da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’indennizzo. Altra rilevante novità è la comunicazione al Prefetto da parte dell’organo di polizia, che procede per i reati di omicidio, violenza domestica, maltrattamenti contro familiari,

qualora sussista un pericolo concreto di reiterazione della condotta, al fine di adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

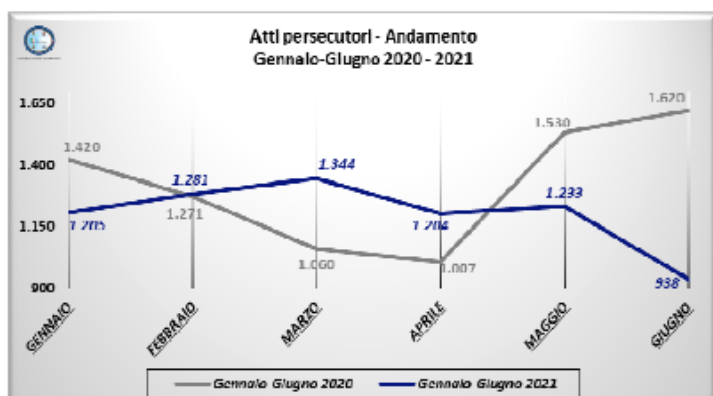
L'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure di contenimento adottate hanno avuto delle innegabili ripercussioni anche sul piano della violenza di genere, soprattutto in ambito domestico.

L'evolversi dello scenario pandemico, contraddistinto dalle diversificate fasi di limitazione alla libera circolazione dei cittadini, alternate a misure sempre meno restrittive, ha ridefinito anche gli assetti della criminalità e, nello specifico, della violenza contro le donne.

Il Servizio di analisi criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno ha effettuato un'analisi accurata per le fattispecie delittuose riconducibili ai c.d. reati spia¹, riferita al periodo 1 gennaio-30 giugno 2021, confrontato con l'analogo periodo dell'anno precedente. L'analisi è stata estesa ai singoli mesi dei due semestri in parola, allo scopo di verificare come le diversificate fasi di limitazione alla libera circolazione dei cittadini, alternate a misure sempre meno restrittive, abbiano potuto influire sull'andamento della delittuosità di specie.

Nello specifico, sono stati esaminati gli atti persecutori (art. 612 bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e le violenze sessuali (art. 609 bis, 609 ter, e 609 octies c.p.)².

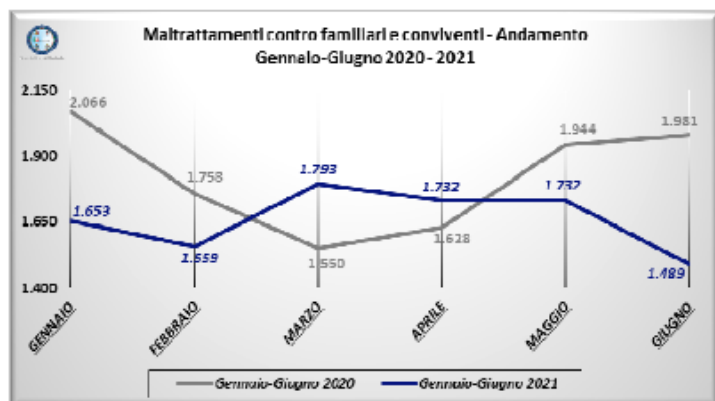
Dall'analisi dei dati è emerso, nel 1° semestre 2021, un andamento altalenante di ogni singolo reato, come evidenziato nei grafici che seguono. In particolare, mentre nel periodo 2020 i tre reati, in modo simile, subiscono una flessione, specie nei mesi del cd. lockdown (marzo e aprile) e registrano un nuovo incremento nei mesi successivi (maggio e giugno), a seguito dell'allentamento delle misure restrittive, nel 1° semestre 2021 l'andamento è differente. Gli atti persecutori aumentano nei mesi di febbraio (1.281) e marzo (1.344), riducendosi ad aprile (1.204), fino a raggiungere il valore più basso nel mese di giugno (938), con un andamento opposto a quello del semestre 2020.



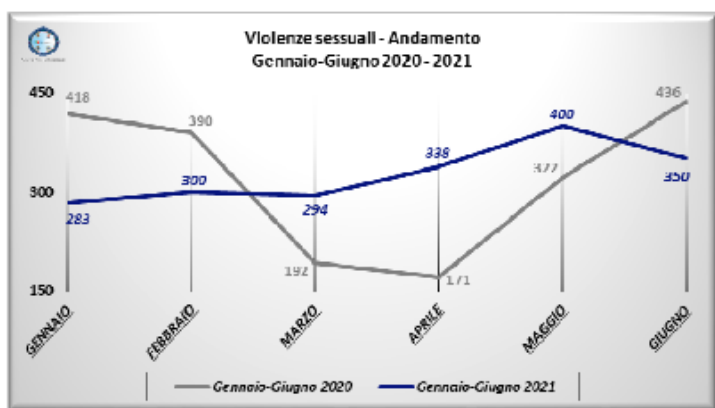
I maltrattamenti contro familiari e conviventi fanno registrare un trend analogo, con valori più elevati nei mesi di marzo (1.793) e aprile (1.732) e dati in diminuzione nel mese di giugno (1.489).

¹ Per reati spia si intendono quei delitti che sono indicatori di violenza di genere, espressione dunque di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, diretta contro una donna in quanto tale.

² Cfr. Vite violate -analisi dati 1 semestre 2020/2021- Servizio di analisi criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno



Le violenze sessuali confermano l'andamento già delineato per le altre fattispecie delittuose e fanno registrare un picco a maggio 2021 (400) ed una flessione nel mese successivo (350).



Per i medesimi periodi è stato realizzato anche uno studio approfondito degli omicidi volontari, con una prospettiva particolareggiata sulle vittime di genere femminile.

Nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2021 si registra una diminuzione generale degli omicidi pari al 6%, rispetto all'analogo periodo del 2020 (132 omicidi a fronte di 141). Seguono lo stesso trend gli omicidi con vittime di sesso femminile, che diventano (nel 1° semestre 2021) 54 rispetto ai 62 casi di omicidi registrati nel primo semestre 2020 (-13%). In ambito familiare/affettivo, invece, il numero dei reati subisce una crescita nel semestre 2021, con 77 episodi a fronte dei 72 del semestre 2020(7%). Sempre nel medesimo ambito, si contano 48 donne uccise nel periodo 2021 e 55 in quello precedente (-13%).


Omicidi volontari consumati in Italia
 (fonte D.C.P.C. - dati operativi)

	Gen-Giu 2020	Gen-Giu 2021	Var %
Omicidi commessi	141	132	-6%
...di cui con vittime di sesso femminile	62	54	-13%
...di cui in ambito familiare/affettivo	72	77	7%
...di cui con vittime di sesso femminile	55	48	-13%
<i>(...di cui da partner/ex partner)</i>	<i>36</i>	<i>33</i>	<i>-8%</i>

Per quanto riguarda la relazione tra vittima e autore, con riferimento al primo semestre 2021, s'è potuto rilevare che l'83% di vittime italiane è stata uccisa da autori italiani, nel 5% dei casi da stranieri, nel restante 12% dei casi, l'autore non è stato ancora individuato. Le vittime straniere, invece, nel 91% dei casi hanno trovato la morte per mano di cittadini stranieri, nel 9% di Italiani.

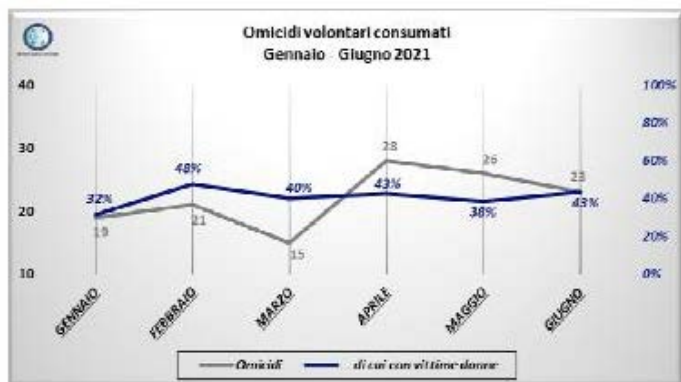
I grafici seguenti mostrano l'andamento degli omicidi su base mensile.

Con riferimento al 2021, l'analisi ha evidenziato un andamento altalenante con un picco ad aprile (28) e valori tendenzialmente elevati anche a maggio (26) e giugno (23); il dato più basso si registra a marzo (15).

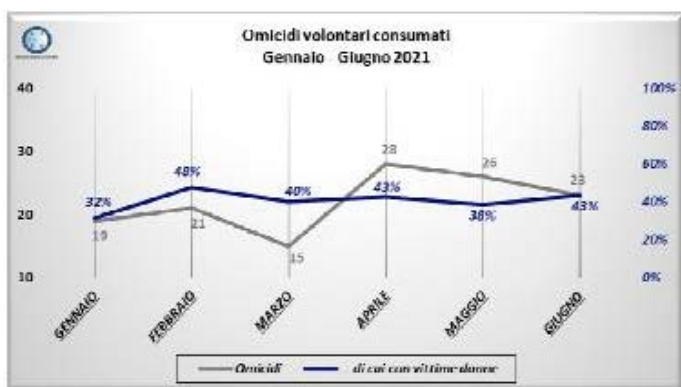
Nel periodo 2020, emerge un trend inverso, con valori mediamente bassi da febbraio (16) a maggio (21) e un picco nel mese di giugno (34).



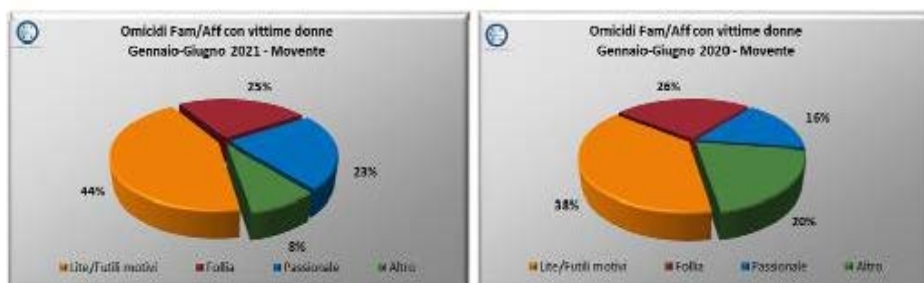
Nei grafici che seguono è stata sviluppata, sempre su base mensile, l'incidenza delle donne vittime di omicidio in relazione numero totale di omicidi commessi, sia per il periodo 2021 che per quello 2020. Nello specifico, nel 2021 il valore è pressoché stabile: la minor incidenza si registra nel mese di gennaio (32%), mentre il valore più elevato a febbraio (48%).



Nel 2020 il valore più alto si registra invece nel mese di marzo (55%), quello più basso a giugno (29%).



Il report inoltre evidenzia come, in ambito familiare affettivo, nei 2/3 dei casi le donne vengono uccise dal partner/ex partner. Nel semestre 2021 le regioni Lombardia e Lazio registrano il maggior numero di eventi, rispettivamente con 8 e 7 omicidi di donna; in entrambi i periodi negli omicidi il movente “lite/futili motivi” risulta prevalente; in entrambi i periodi l’uso di armi, bianche e/o improprie, negli omicidi volontari di donne, avvenuti in ambito familiare/affettivo, risulta predominante.



Il contrasto alla violenza di genere si può sicuramente definire un obiettivo “globale” in considerazione dei numerosi strumenti regolativi finalizzati a contrastare il fenomeno adottati in ambito internazionale. Quanto all’impegno dell’Italia rispetto alle raccomandazioni ONU in materia, nel Rapporto di Revisione Periodica Universale (Universal Periodic Review – U.P.R.)

dell'Italia³, approvato il 12 marzo 2020 dal Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU nel quadro dei lavori della 43^a sessione, è stato riconosciuto il significativo contributo alla lotta alla violenza di genere derivato dall'adozione della legge sul Codice Rosso (legge 19 luglio 2019, n. 69)⁴.

La tabella sotto riportata contenuta nel rapporto del Ministero della Giustizia "Un anno di Codice Rosso" evidenzia i procedimenti penali iscritti e definiti nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari relativi alle nuove fattispecie di reato introdotte dalla legge 69/2019.

Procedimenti penali iscritti e definiti nelle Procure della Repubblica e/o i Tribunali ordinari relativi alle nuove fattispecie di reato introdotte dal "codice rosso" (Legge 69/2019). Dato nazionale. Periodo 01.08.2019-31.07.2020

Reato	Isritti	Definiti	Modalità di definizione		
			Richieste di archiviazione	Inizio azione penale	Definiti in altro modo
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis cp)	2.735	1.311	350	527	434
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)	32	13	7	3	3
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)	82	51	6	35	10
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cp)	1.083	523	226	121	176

Fonte: Ministero della Giustizia, [Il Rapporto: un anno di "Codice rosso"](#), 24 novembre 2020.

Per avere una panoramica più ampia e recente del contesto in cui si inserisce il presente provvedimento si riportano i dati statistici elaborati dalla Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia, aggiornati al 31 luglio 2021.

Le tabelle da 1 a 4 riportano il numero di procedimenti penali iscritti e definiti contenenti le fattispecie di reato di cui agli articoli del codice penale 572, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, 387 bis, 558 bis, 583 quinquies, 612 ter⁵.

Le tabelle riportano inoltre le principali modalità di definizione dei procedimenti contenenti i reati indicati⁶.

³ <https://undocs.org/A/HRC/43/4>

⁴ Cfr. [Rapporto del Ministero della Giustizia, Un anno di Codice Rosso](#).

⁵ Tenuto conto della data di introduzione delle nuove fattispecie previste dalla legge n. 69/2019, le elaborazioni sono state eseguite per i periodi 1.08.2018-31.07.2019, 1.08.2019-31.07.2020 e 1.08.2020-31.07.2021. Per ciascun periodo, i dati si riferiscono alla totalità degli uffici interpellati (140 procure della repubblica, 140 sezioni gip/gup e 140 sezioni dibattimentali). I dati delle procure della Repubblica sono stati acquisiti tramite una rilevazione ad hoc condotta con estrazioni eseguite dagli uffici tramite l'applicativo Consolle e la successiva compilazione e trasmissione via mail alla DgStat di un file excel, appositamente predisposto. Per le elaborazioni riguardanti i tribunali, i dati fino al 31 dicembre 2020 sono tratti dalla rilevazione annuale dei procedimenti iscritti e definiti e relative modalità di definizione suddivisi per qgf, condotta dalla Direzione per finalità generali. I dati relativi al periodo 1.01.2021-31.07.2021 sono stati rilevati con la stessa modalità, mediante una apposita rilevazione che si è resa necessaria non essendo l'anno in corso ancora coperto dalla rilevazione ordinaria.

Sotto il profilo metodologico si rappresenta che, sia per la procura che per il tribunale, per ciascuna fattispecie considerata, il dato degli iscritti e dei definiti misura il numero di procedimenti che contengono il reato indicato, a prescindere dal numero di indagati/imputati a cui è contestato e indipendentemente dalle eventuali fattispecie di reato ad esso connesse. Per il calcolo è stata, quindi, seguita la seguente regola:

- se all'interno di uno stesso procedimento vi sono più indagati/imputati per il reato considerato, il conteggio è pari ad uno;

- se all'interno di uno stesso procedimento sono contestati più reati tra quelli riportati in tabella, il procedimento è conteggiato tante volte quanti sono i reati.

⁶ Per procedimento definito, si intende un procedimento per il quale è stato emesso un provvedimento definitorio. In particolare, per la sezione gip/gup, i provvedimenti definitori includono: le sentenze, i decreti penali di condanna esecutivi, i decreti di archiviazione e i decreti che dispongono il giudizio (immediato, ordinario o per citazione a seguito di opposizione a decreto penale). Si precisa che i decreti che dispongono il giudizio non concludono il giudizio di primo grado, in quanto lo rinviando al dibattimento. Per entrambe le sezioni, ai procedimenti aventi più imputati per lo stesso reato è stato attribuito un solo esito. In dettaglio, se la modalità di definizione è stata la stessa per tutti gli imputati è stato attribuito l'esito rilevato (ad es. se per tutti gli imputati è stata emessa sentenza di condanna, è stata attribuita la modalità "Condanna"); se la modalità di definizione è stata diversa

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab.1 - Procedimenti penali iscritti e definiti nelle procure ordinarie contenenti i reati indicati. Periodi 01.08.2018- 31.07.2019, 01.08.2019-31.07.2020 e 01.08.2020-31.07.2021

Reato	01.08.2018 - 31-07-2019		01.08.2019 - 31-07-2020		01.08.2020 - 31-07-2021		Pendenti al 31.07.2021
	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti	
Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cp)	36.539	37.874	40.726	39.107	39.736	37.638	25.055
Violenza sessuale (art. 609_bis cp)	7.878	8.281	7.586	7.411	7.739	7.591	6.011
Corruzione di minorenni (art. 609_quater cp)	1.176	1.248	1.061	1.089	1.055	1.095	866
Violenza sessuale di gruppo (art. 609_octies cp)	228	228	190	195	199	195	197
Atti persecutori (art. 612_bis cp)	23.898	25.204	22.880	23.378	24.212	22.993	15.683
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis cp)			2.735	1.311	3.018	2.315	2.127
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)			32	13	39	26	28
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)			82	51	121	90	95
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cp)			1.084	523	1.413	1.032	941

(a) I dati relativi alle fattispecie di reato considerate non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.2 - Modalità di definizione nelle procure ordinarie contenenti i reati indicati. Periodo 01.08.2018- 31.07.2019

Reato	Modalità di definizione		
	Richieste di archiviazione	Inizio azione penale	Definiti in altro modo
Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cp)	20.162	12.880	4.832
Violenza sessuale (art. 609_bis cp)	3.633	3.678	970
Corruzione di minorenni (art. 609_quater cp)	630	385	233
Violenza sessuale di gruppo (art. 609_octies cp)	96	91	41
Atti persecutori (art. 612_bis cp)	11.586	9.263	4.355
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis cp)			
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)			
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)			
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cp)			

(a) I dati relativi alle fattispecie di reato considerate non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.3 -Modalità di definizione nelle procure ordinarie contenenti i reati indicati. Periodo 01.08.2019 - 31.07.2020

Reato	Modalità di definizione		
	Richieste di archiviazione	Inizio azione penale	Definiti in altro modo
Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cp)	21.119	13.147	4.841
Violenza sessuale (art. 609_bis cp)	3.321	3.148	942
Corruzione di minorenni (art. 609_quater cp)	565	336	188
Violenza sessuale di gruppo (art. 609_octies cp)	92	76	27
Atti persecutori (art. 612_bis cp)	10.825	8.689	3.864
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis cp)	350	527	434
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)	7	3	3
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)	6	35	10
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cp)	226	121	176

(a) I dati relativi alle fattispecie di reato considerate non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

per i diversi imputati è stato attribuito "Esito Promiscuo" (ad es. nel caso in cui per un imputato è stata emessa sentenza di assoluzione e per un altro sentenza di condanna). La colonna "Definiti in altro modo" rappresenta una categoria residuale che raggruppa tutte le altre modalità di definizione diverse da quelle indicate in "Sentenze" o "Decreti".

Tab.4 - Modalità di definizione nelle procure ordinarie contenenti i reati indicati. Periodo 01.08.2020 - 31.07.2021

Reato	Modalità di definizione		
	Richieste di archiviazione	Inizio azione penale	Definiti in altro modo
Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cp)	18.825	14.102	4.711
Violenza sessuale (art. 609_bis cp)	2.981	3.666	944
Corruzione di minorenne (art. 609_quater cp)	513	369	213
Violenza sessuale di gruppo (art. 609_octies cp)	72	92	31
Atti persecutori (art. 612_bis cp)	9.814	9.501	3.678
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis cp)	588	1.200	527
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)	14	8	4
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)	9	74	7
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cp)	370	348	314
(a) I dati relativi alle fattispecie di reato considerate non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.			
Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa			

Per quanto riguarda le modalità di definizione dei procedimenti riportate nelle tabelle 2-4⁷, il confronto sui tre periodi evidenzia un aumento dei procedimenti definiti con esercizio dell'azione penale in rapporto a quelli conclusi con archiviazione. L'aumento è più evidente per il reato di cui all'art. 387 bis c.p., che fa registrare nell'ultimo periodo un picco nel numero di definizioni per inizio azione penale che però non trova corrispondente riscontro negli iscritti al tribunale se non, parzialmente, a dibattimento. L'archiviazione rappresenta comunque la modalità prevalente di definizione per i reati di cui agli articoli 572, 609 quater, 558 e 612 ter, c.p., nel periodo 1.08.2020-31.07-2021.

La tabella (Tab.5) riporta, sia per la sezione gip/gup, che per la sezione dibattimentale, il numero di procedimenti iscritti e definiti in cui sono presenti i reati indicati, indipendentemente dal numero di indagati/imputati a cui è stato contestato⁸. Per le fattispecie preesistenti non si evidenziano variazioni di significato nel periodo considerato, né per la sezione gip/gup né per la sezione dibattimento. Per le nuove fattispecie si registra, invece, un aumento delle iscrizioni più consistente per i reati relativi agli artt.387 bis e 612 ter, c.p.

⁷ Le modalità di definizione dei procedimenti, riportate nelle tabelle 2-4, sono state riunite in tre gruppi:

- richieste di archiviazione: sono considerate tutte le richieste di archiviazione emesse;
- inizio azione penale: sono considerate tutte le richieste con cui il PM esercita l'azione penale;
- definiti in altro modo: sono considerate tutte le altre modalità di definizione non conteggiate nei precedenti gruppi (riuniti, trasmessi per competenza, ecc.).

⁸ Per il calcolo è stata quindi seguita la seguente regola:

- se all'interno di uno stesso procedimento vi sono più indagati/imputati per il reato considerato, il conteggio è pari ad uno;
- se all'interno di uno stesso procedimento sono contestati più reati tra quelli riportati in tabella, il conteggio è pari a tanti procedimenti quanti sono i reati. Ne consegue che non è corretto sommare i procedimenti relativi a ciascuno dei reati in elenco (somma delle righe).

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab.5 - Procedimenti penali iscritti e definiti nei tribunali ordinari - sezioni gip/gup e dibattimentali - contenenti i reati indicati. Periodi 01.08.2018- 31.07.2019, 01.08.2019-31.07.2020 e 01.08.2020-31.07.2021

Reato	Sezione gip/gup						Sezione dibattimento					
	01/08/2018 - 31/07/2019		01/08/2019 - 31/07/2020		01/08/2020 - 31/07/2021		01/08/2018 - 31/07/2019		01/08/2019 - 31/07/2020		01/08/2020 - 31/07/2021	
	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti	Iscritti	Definiti
Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cp)	30.673	29.339	30.742	28.648	36.531	35.110	7.871	5.964	7.712	5.368	8.647	6.539
Violenza sessuale (art. 609_bis cp)	6.889	6.742	6.004	5.773	7.223	6.802	1.928	1.740	1.651	1.421	1.861	1.629
Corruzione di minorenni (art. 609_quater cp)	961	961	824	859	989	916	173	179	159	138	141	181
Violenza sessuale di gruppo (art. 609_octies cp)	178	195	147	136	186	162	63	59	41	36	44	45
Atti persecutori (art. 612_bis cp)	19.580	18.967	18.164	17.167	20.513	19.917	5.862	4.601	5.374	3.981	5.790	4.880
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis cp)			747	392	1.278	1.007			134	24	696	130
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)			9	7	21	17			2	0	1	1
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)			38	16	61	50			7	3	15	7
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cp)			182	101	700	430			17	4	73	20

(a) I dati relativi alle fattispecie di reato considerate non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Le tabelle 6-8 riportano le modalità di definizione dei procedimenti contenenti i reati indicati nella sezione gip/gup.

Tab.6 - Modalità di definizione nei tribunali ordinari - sezioni gip/gup - dei procedimenti penali contenenti i reati indicati. Periodo 01.08.2018- 31.07.2019.

Reato	Sentenze							Decreti			Definiti in altro modo	Totale definiti
	Codanno	Pattugliam.	Assoluzioni	Non doversi procedere	Esiti promossi	Altro esito	Totale sentenze	Decreti penali di condanna, esecutivi	Decreti di archiviazione	Decreti che dispongono il giudizio		
Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cp)	1.353	1.134	393	421	336	46	3.683	2	17.742	7.340	572	29.339
Violenza sessuale (art. 609_bis cp)	644	307	222	117	109	16	1.415	0	3.223	1.864	240	6.742
Corruzione di minorenni (art. 609_quater cp)	93	46	18	19	10	3	189	0	567	174	31	961
Violenza sessuale di gruppo (art. 609_octies cp)	26	4	4	3	8		45	0	85	58	7	195
Atti persecutori (art. 612_bis cp)	752	711	180	724	228	25	2.620	26	10.366	5.423	532	18.967
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis)												
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)												
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)												
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cp)												

(a) I dati relativi alle fattispecie di reato considerate non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.7 - Modalità di definizione nei tribunali ordinari - sezioni gip/gup - dei procedimenti penali contenenti i reati indicati. Periodo 01.08.2019-31.07.2020

Reato	Sentenze							Decreti			Definiti in altro modo	Totale definiti
	Codanno	Pattugliam.	Assoluzioni	Non doversi procedere	Esiti promossi	Altro esito	Totale sentenze	Decreti penali di condanna, esecutivi	Decreti di archiviazione	Decreti che dispongono il giudizio		
Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cp)	1.448	1.002	421	356	263	68	3.558	4	17.419	7.172	495	28.648
Violenza sessuale (art. 609_bis cp)	557	255	167	90	67	18	1.154	1	2.827	1.613	178	5.773
Corruzione di minorenni (art. 609_quater cp)	83	39	29	15	5	5	176	0	502	153	28	859
Violenza sessuale di gruppo (art. 609_octies cp)	13		4	2	3	1	23	0	68	40	5	136
Atti persecutori (art. 612_bis cp)	745	574	185	612	269	34	2.320	15	9.461	4.964	407	17.167
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis)	31	21	0	1	5	1	59	8	226	84	15	392
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	7
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)	5	2	2	0	0	0	9	0	2	5	0	16
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cp)	2	3	0	2	1	0	8	0	77	16	0	101

(a) I dati relativi alle fattispecie di reato considerate non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab.8 - Modalità di definizione nei tribunali ordinari - sezioni gip/gup - dei procedimenti penali contenenti i reati indicati. Periodo 01.08.2020-31.07.2021

Reato	Sentenze							Decreti			Definiti in altro modo	Totale definiti
	Codascac	Patteggiamenti	Assoluzioni	Non doversi procedere	Esiti promiscui	Altre sentenze	Totale sentenze	Decreti penali di condanna esecutivi	Decreti di urdinazione	Decreti che dispongono il giudizio		
Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cp)	1.949	1.650	608	618	175	78	5.078	1	20.983	8.198	850	35.110
Violenza sessuale (art. 609_bis cp)	727	345	240	159	76	26	1.573	0	3.172	1.804	253	6.802
Corruzione di minorenni (art. 609_quater cp)	95	37	18	14	4	7	175	0	566	144	31	916
Violenza sessuale di gruppo (art. 609_octies cp)	21	2	7	4	4	0	38	0	79	40	5	162
Atti persecutori (art. 612_bis cp)	912	843	259	1.024	144	42	3.224	8	10.568	5.445	672	19.917
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis)	96	72	7	5	6	2	188	18	530	240	31	1.007
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)	0	1	1	0	0	0	2	0	10	1	4	17
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)	22	4	1	2	1	0	30	0	4	14	2	50
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cp)	19	30	3	21	3	1	77	0	267	73	13	430

(a) I dati relativi alle fattispecie di reato considerate non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.
Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Le tabelle 9-11 riportano le modalità di definizione dei procedimenti contenenti i reati indicati relativamente alla sezione dibattimento.

Tab.9 - Modalità di definizione nei tribunali ordinari - sezioni dibattimento - dei procedimenti penali contenenti i reati indicati. Periodo 01.08.2018- 31.07.2019

Reato	Codascac	Patteggiamenti	Assoluzioni	Non doversi procedere	Esiti promiscui	Altre sentenze	Totale
Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cp)	2.804	42	2.068	903	116	31	5.964
Violenza sessuale (art. 609_bis cp)	1.000	3	592	87	50	8	1.740
Corruzione di minorenni (art. 609_quater cp)	104	0	46	19	7	3	179
Violenza sessuale di gruppo (art. 609_octies cp)	23	0	28	4	3	1	59
Atti persecutori (art. 612_bis cp)	2.169	37	843	1.401	117	34	4.601
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis)							
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)							
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)							
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cp)							

(a) I dati relativi alle fattispecie di reato considerate non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.
Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.10 - Modalità di definizione nei tribunali ordinari - sezioni dibattimento - dei procedimenti penali contenenti i reati indicati. Periodo 01.08.2019-31.07.2020

Reato	Codascac	Patteggiamenti	Assoluzioni	Non doversi procedere	Esiti promiscui	Altre sentenze	Totale
Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cp)	2645	36	1781	748	121	37	5368
Violenza sessuale (art. 609_bis cp)	793	2	511	66	31	18	1421
Corruzione di minorenni (art. 609_quater cp)	81	1	46	7	1	2	138
Violenza sessuale di gruppo (art. 609_octies cp)	13	0	18	0	4	1	36
Atti persecutori (art. 612_bis cp)	1959	12	719	1174	89	28	3981
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis)	21	1	2	0	0	0	24
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)	0	0	0	0	0	0	0
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)	2	0	1	0	0	0	3
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cp)	2	0	0	1	0	1	4

(a) I dati relativi alle fattispecie di reato considerate non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.
Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Tab.11 - Modalità di definizione nei tribunali ordinari - sezioni dibattimento - dei procedimenti penali contenenti i reati indicati nel periodo 01.08.2020-31.07.2021

Reato	Codascac	Patteggiamenti	Assoluzioni	Non doversi procedere	Esiti promiscui	Altre sentenze	Totale
Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cp)	3.096	20	2.295	942	131	55	6.539
Violenza sessuale (art. 609_bis cp)	945	3	530	90	43	18	1.629
Corruzione di minorenni (art. 609_quater cp)	97	0	50	23	6	5	181
Violenza sessuale di gruppo (art. 609_octies cp)	22	0	17	1	5		45
Atti persecutori (art. 612_bis cp)	2.155	18	872	1.681	109	45	4.880
Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis)	77	21	26	4	0	2	130
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)	1	0	0	0	0	0	1
Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)	7	0	0	0	0	0	7
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cp)	11	0	4	5	0	0	20

(a) I dati relativi alle fattispecie di reato considerate non possono essere sommati perché i reati in elenco potrebbero essere presenti nella stessa imputazione o nello stesso procedimento.
Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

La tabella seguente indica le condanne iscritte nel Sistema Informativo del Casellario (SIC), comminate dal 2018 al 2021 per i reati di violenza di genere e domestica. Si rappresenta che le risultanze potrebbero discostarsi dai dati reali a causa del fenomeno dell'arretrato da parte degli uffici nell'alimentazione del sistema, che potrebbe essere particolarmente incisivo per gli anni più recenti.

Provvedimenti di condanna passati in giudicato, iscritti nel Sistema Informativo del Casellario per reati in elenco dal 2018 al 2021				
Reati	2018	2019	2020	2021
1. Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cp)	3849	4021	3268	1769
2. Violenza sessuale (art. 609_bis cp)	1922	1791	1085	431
3. Corruzione di minorenne (art. 609_quater cp)	215	205	116	37
4. Violenza sessuale di gruppo (art. 609_octies cp)	80	67	40	16
5. Atti persecutori (art. 612_bis cp)	2665	2600	1927	914
6. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 bis cp)	0	8	97	105
7. Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis cp)	0	0	0	0
8. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies cp)	0	0	7	5
9. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter cp)	0	0	4	26

Fonte: Direzione Generale degli Affari Interni Ufficio III - Reparto I Casellario e Registro delle sanzioni civili- M. Giustizia

Alla luce dei dati sopra riportati, che evidenziano un trend in aumento dei c.d. reati spia, quali i maltrattamenti in famiglia, lo stalking e le altre violenze ai danni delle donne, il presente provvedimento reca interventi correttivi al codice penale e al codice di procedura penale al fine di introdurre nuovi e più mirati strumenti a supporto delle forze dell'ordine e della magistratura e crea un coordinamento strutturale tra norme e repressione di ipotesi analoghe.

Si interviene altresì sul c.d. Codice Rosso (legge n. 69 del 2019) per armonizzare e per eliminare alcune disfunzioni manifestatesi nella prassi in modo tale da assicurare un livello di protezione più elevato alle vittime e garantire loro più adeguati livelli di informazione, sostegno e assistenza, in ogni stato e grado del procedimento.

Con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, la legge n. 69/2019 ha subordinato la concessione del beneficio alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. In particolare, l'articolo 165 del codice penale, nella nuova formulazione, prevede che : *«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi*

reati». La norma, tuttavia, non individua alcuna istituzione pubblica che possa fornire al giudice la consulenza necessaria sia per individuare gli enti o le associazioni indicate dall'articolo 165 cp. sia per supervisionare l'effettivo svolgimento del percorso di recupero. Il presente provvedimento interviene anche su questo piano con una modifica normativa della disciplina della sospensione condizionale della pena.

In riferimento agli ammonimenti che il Questore, in base al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, può rivolgere nei confronti degli autori di atti persecutori o, in base al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nei confronti di coloro che compiono atti di violenza domestica, le tabelle seguenti indicano il totale degli ammonimenti dall'anno 2014 all'anno 2019. È possibile osservare la costante tendenza all'aumento del numero degli ammonimenti soprattutto a partire dall'anno 2015 fino al 2019.

AMMONIMENTI	2014	2015	2016	2017	2018	2019
totale	1.526	1.366	1.461	1.567	2.164	2.547
...di cui AMMONIMENTI EX L.119/2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
totale	420	428	517	577	897	1.247

In riferimento ai provvedimenti di ammonimento emessi dai Questori nell'anno 2020 e nel periodo tra gennaio e settembre dell'anno 2021, la tabella seguente distingue fra ammonimenti per atti persecutori (c.d. *stalking*), disposti ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e ammonimenti per violenza domestica disposti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

TIPOLOGIA AMMONIMENTO	DI	2020	2021 (1° gennaio- 30 settembre)
Ammonimento per atti persecutori (<i>stalking</i>) ex art 8 DL 11/2009		1.288	1.099
Ammonimento per violenza domestica, ex art 3 DL 93/2013		1.110	1.011
TOTALE		2.398	2.110

È possibile osservare nell'anno 2020 una riduzione degli ammonimenti rispetto all'anno 2019 ma tale tendenza al decremento si spiega in ragione del particolare contesto pandemico.

Al riguardo, si osserva che la norma di cui all'articolo 1 del presente provvedimento è diretta ad ampliare e rendere più organica la disciplina relativa agli ammonimenti sopra richiamati attraverso l'estensione dell'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del Questore ad ulteriori condotte, che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive.

La legge 7 luglio 2016, n. 122 e s.m.i ha previsto un indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti e gli orfani delle vittime dei crimini domestici e della violenza di genere a valere sul Fondo già destinato alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

In relazione agli indennizzi alle vittime dei reati intenzionali violenti, si fa presente che le istanze di accesso a detta Fondo nell'anno 2020 sono state complessivamente 185 e sono state presentate da più familiari con riguardo al numero totale di 94 vittime, così distinte per tipologia di reato:

- 41 vittime di omicidio (tra cui 7 vittime di femminicidio);
- 37 vittime di violenza sessuale;
- 10 vittime di lesioni gravi;
- 3 vittime di lesioni gravissime;
- 3 vittime di altri reati non rientranti nella legge.

Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, organo incaricato di esaminare e deliberare l'accesso al Fondo di coloro che ne hanno diritto e ne fanno richiesta, nell'anno 2020 ha accolto 161 istanze, per un importo complessivo di € 3.654.822,27 e ne ha respinte 76.

Le istanze accolte sono più che triplicate rispetto al 2019 e l'importo è stato di quattordici volte superiore a quello erogato nell'anno precedente.

Il totale delle risorse attribuite al Fondo per l'anno 2021 è stato pari a 21.400.000 annui e il totale delle risorse impegnate nell'anno 2021 per le vittime dei reati intenzionali violenti è stato pari a 4.612.495,59 euro a titolo di tutti i reati (omicidio, violenza sessuale, lesioni gravissime, spese mediche, reati diversi)

Il totale delle risorse impegnate per omicidi nell'anno 2021 è stato pari a 2.817.365,75 euro (ricomprende sia femminicidi sia altri omicidi)

Il totale risorse impegnate solo per femminicidi è stato pari a 1.284.962,47 euro e il totale delle istanze dei congiunti (coniuge o figli, genitori o fratelli) delle vittime di omicidio è stato pari a 215.

Il totale delle vittime di omicidio per le quali sono state presentate istanze è stato pari a 102 vittime.

Si osserva che la disposizione di cui all'articolo 10 inserisce un'importante *quid novi* sulla procedura finalizzata al riconoscimento dell'indennizzo. Infatti, si prevede la possibilità di erogare una provvisoria da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo in favore della vittima di gravi reati commessi in ambiti di violenza domestica ovvero, in caso di morte, dagli aventi diritto in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Il presente intervento persegue l'obiettivo di prevenire e di contrastare più efficacemente il fenomeno della violenza nei confronti delle donne con particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, nella considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime, nonché degli specifici rischi di reiterazione e multilesività.

Lo schema realizza un importante e significativo intervento a livello sociale per la prevenzione di reati efferati e per tutelare le vittime di violenza domestica o di genere, soggetti deboli e vulnerabili spesso sottoposti a prevaricazioni e che hanno subito in precedenza comportamenti lesivi della persona e dignità spesso anche in maniera continua e ripetuta e che, pertanto, necessitano di una tutela rafforzata.

Strumentali a tali obiettivi le previsioni volte a rafforzare sia gli strumenti di prevenzione che di protezione delle donne, garantendo alle vittime più adeguati livelli di informazione, sostegno e assistenza in ogni stato e grado del procedimento.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti dai dati raccolti dalle competenti articolazioni ministeriali destinatarie dell'intervento, dagli uffici giudiziari, dall'UEPE.

In particolare si prenderanno in considerazione i seguenti dati:

- numero dei procedimenti penali iscritti e definiti e relative modalità di definizione contenenti le fattispecie di reato di cui agli articoli del codice penale 572, 609 bis, 609 quater, 609 octies, 612 bis, 387 bis, 558 bis, 583 quinquies, 612 ter, anche con riguardo alle nuove ipotesi aggravate dall'essere stato il soggetto già ammonito. Sul numero di condanne sarà opportuno verificare un loro eventuale aumento in ragione degli strumenti investigativi di nuovo conio;
- numero dei provvedimenti di ammonimento emessi dal Questore con particolare riferimento alle nuove casistiche introdotte (artt. 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale);
- numero delle misure cautelari coercitive applicate ai reati di violenza di genere e, in particolare, per le nuove fattispecie per le quali dette misure sono state rese possibili allorché ricorrono le condizioni previste dal presente intervento normativo, quali il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, e, nel caso dell'arresto in flagranza o del nuovo fermo introdotto dal presente disegno di legge (articoli 380, comma 2, e 384, comma 1 bis, del codice di procedura penale), per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis del codice penale): reati per i quali sarà possibile, con la introdotta modifica dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, l'applicazione delle misure cautelari anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274 comma 1, lettera c) e 280 c.p.p.;
- numero dei provvedimenti di revoca della misura cautelare e sostituzione con la custodia cautelare in carcere, ai sensi del modificato comma 1-ter dell'art. 276 c.p.p., nei casi di manomissione dei mezzi elettronici di controllo delle misure cautelari;
- numero dei procedimenti di prevenzione di cui alla lett. i-ter) dell'art. 4 d.lgs. 159/2011, applicate dall'autorità giudiziaria ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (violenza sessuale, omicidio, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell'ambito di violenza domestica;
- numero dei provvedimenti di fermo adottati nella nuova ipotesi introdotta con l'art. 384, comma 1-bis, c.p.p., nei confronti della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
- numero di condanne con beneficio della sospensione condizionale della pena concessa ai sensi dell'art. 165, quinto comma, c.p. con indicazione dei titoli di reato e numero dei provvedimenti di revoca della misura ai sensi dell'articolo 168, comma 1, n.1, c.p. per non avere adempiuto agli obblighi imposti;
- numero di comunicazioni da effettuarsi alle vittime dei reati o ai familiari, in caso di estinzione, revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive personali (allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere e custodia cautelare in luogo di cura);
- numero di arresti in flagranza differita, disposti ai sensi del presente schema, nei confronti di chi

ha commesso i reati di violazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nonché nelle ipotesi di violazione del divieto di allontanamento previsto in sede civile data l'equiparazione del trattamento penale delle misure disposte in sede civile con quello adottato in sede cautelare penale.

- numero di provvisori erogatati a partire dall'anno di entrata in vigore del provvedimento.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel corso dell'istruttoria normativa l'opzione zero è stata valutata come non percorribile.

I dati e gli studi di settore sopra riportati evidenziano un aumento dei fenomeni delittuosi riconducibili ai reati in materia di violenza di genere e di violenza domestica, in particolare, in ambito familiare soprattutto ai danni delle donne e sollecitano, pertanto, un intervento normativo che assicuri modalità operative e strumenti idonei ad implementare l'efficacia della risposta giurisdizionale.

Non sono state valutate opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto, come sopra detto, dell'andamento in crescita soprattutto dei c.d. reati spia, delle denunce di violenza registrate, dell'aumento dei casi di violenza in ambito familiare, soprattutto ai danni delle donne.

L'intervento è destinato ad assicurare un livello di protezione più elevato alle vittime attraverso misure sostanzialmente volte a rafforzare la prevenzione del verificarsi di eventi ancora più gravi, ad inasprire le pene per i reati di violenza contro le donne, quando commessi da chi sia già stato ammonito dal Questore, e a tutelare maggiormente la condizione di vulnerabilità della vittima, considerando in modo più rigoroso gli specifici rischi di reiterazione e multilesività.

Nel corso dell'istruttoria sono state esaminate diverse opzioni volte a superare le criticità sorte in seguito alla modifica disposta dall'art. 2 comma 15 della legge 27 settembre 2021, n. 134 recante *"Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"*, che ha incluso il delitto di cui all'art. 387 bis c.p. fra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio ai sensi del comma 2 dell'articolo 380 (cfr. lett. l-ter) del codice di procedura penale; stante però la forbice edittale (che va da sei mesi a tre anni di reclusione), per il delitto in questione non è possibile procedere poi all'applicazione di alcuna misura cautelare, con la conseguenza che all'arresto dovrà conseguire l'immediata liberazione dell'arrestato, fermo restando il ripristino della misura cautelare violata e il suo eventuale aggravamento con una più incisiva, fino alla custodia in carcere, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 276 comma 1 c.p.p. e di quella di cui all'art. 280 comma 3 c.p.p.

Le opzioni vagliate sono state le seguenti:

1) innanzitutto, quella dell'incremento del limite edittale massimo di pena previsto per il delitto di cui all'art. 387-bis c.p., nella misura utile a garantire il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 280 e 274, primo comma, lett. c), c.p.p..

Tale soluzione avrebbe determinato però una disparità di trattamento sanzionatorio, difficilmente giustificabile, fra la fattispecie di cui all'articolo 387-bis c.p. e quella, affine, del delitto di evasione, di cui all'art. 385 c.p., che oggi contempla una pena, per l'ipotesi base di cui al primo comma, pari nel massimo a tre anni di reclusione. Al fine di evitare disomogeneità, sarebbe stato dunque necessario stabilire anche per quest'ultima fattispecie un analogo incremento sanzionatorio, con revisione parimenti in aumento anche delle pene stabilite dal secondo comma dell'art. 385 c.p. in caso di ricorrenza delle aggravanti ad effetto speciale ivi previste, con il rischio di ingenerare un marcato eccesso sanzionatorio;

2) la seconda opzione vagliata è stata quella della sostituzione della previsione dell'arresto obbligatorio, attualmente imposto per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p. (per effetto della sua inclusione alla lettera l-ter) dell'art. 380, comma 2, c.p.p.) con quella dell'arresto facoltativo: dunque, includendo tale delitto fra quelli per i quali l'art. 381, comma 2, c.p.p. consente l'arresto facoltativo.

Con tale soluzione si sarebbe allineata, in relazione al tipo di arresto consentito, la fattispecie dell'art. 387 bis c.p. a quella dell'art. 385 c.p., di cui la prima avrebbe mutuato il regime cautelare, poiché l'art. 391, comma 5, c.p.p. prevede la deroga ai limiti di pena stabiliti dagli artt. 280 e 274, comma 1, lett. c), c.p.p. per tutti i delitti indicati nell'articolo 381 comma 2 c.p.p., oltre che per i delitti, come l'evasione, per i quali l'arresto, facoltativo, è consentito fuori dei casi di flagranza.

In modo identico a quanto oggi accade per il soggetto arrestato per evasione, anche al soggetto arrestato in flagranza per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p. si sarebbero potute così applicare tutte le misure cautelari coercitive previste dal codice di procedura penale, con la sola eccezione di quella della custodia in carcere, a meno che non fosse provveduto a incrementare il trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di cui all'art. 387-bis c.p. (con le modalità e le conseguenze esposte al n. 1).

Le soluzioni sopra illustrate sono state tuttavia scartate in quanto, per un verso, è apparso sproporzionato e sostanzialmente inutile, in termini di concreta deterrenza, aumentare ulteriormente i limiti edittali e, per altro verso, si è ritenuto inopportuno "dequotare" l'arresto nel caso di flagranza del reato ex art. 387-bis c.p. da obbligatorio in facoltativo. Si è ritenuto invece, più efficace rispetto all'obiettivo prefissato dal legislatore e coerente con l'attuale assetto codicistico modificare l'articolo 391, comma 5, prevedendo la possibilità di applicare le misura cautelare al di fuori dei limiti di pena anche per i casi indicati nell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, disposizione che menziona anche il reato di cui all'articolo 387 bis c.p. (art. 3, comma 1, lett. c).

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1

L'opzione scelta consente di rafforzare sia gli strumenti di prevenzione sia quelli di protezione delle donne. Destinatari diretti dell'intervento sono il Ministero della giustizia, il Ministero dell'Interno, il Ministro per le Pari opportunità e famiglia, ciascuno nell'ambito di competenza e delle proprie funzioni istituzionali. Dal punto di vista operativo destinatari sono, in particolare, i soggetti del processo penale, le procure della Repubblica, gli uffici giudiziari, il personale di polizia giudiziaria, i prefetti, i questori e le Forze dell'ordine interessate, i centri antiviolenza.

Il presente schema di provvedimento mira infatti a realizzare un efficientamento delle misure di prevenzione e di contrasto di un fenomeno dilagante mediante una strategia integrata e multidimensionale di interventi tra le amministrazioni coinvolte che già sono impegnate nella repressione delle violenze, ciascuna nell'ambito di competenza.

Come evidenziato nella relazione tecnica allegata l'intervento è destinato a funzionare con le vigenti risorse umane e materiali. All'attuazione del provvedimento si potrà provvedere, tramite l'adozione di opportune misure organizzative, di riprogrammazione della spesa e di miglioramento delle forme di collaborazione già esistenti tra gli organi preposti alla verifica dell'esecuzione delle misure impartite e all'accertamento dei fatti e delle condotte oggetto di trasgressione, tanto presso gli uffici giudiziari che presso gli uffici delle Forze dell'ordine interessate, senza riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Costi di adeguamento potrebbero insorgere, per lo meno in una fase iniziale, dalla modifica introdotta dal presente intervento all'articolo 165 c.p., comma 5, per effetto del quale, gli enti o le associazioni presso cui il condannato, beneficiario della sospensione condizionale della pena, svolge il percorso di recupero, sono tenuti a comunicare con immediatezza qualsiasi violazione ingiustificata dei suddetti obblighi, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca del beneficio concesso della sospensione condizionale della pena. Come evidenziato nella relazione tecnica allegata, l'integrazione normativa realizzata dal presente schema chiarisce e delimita (ai sensi di quanto già definito dall'ordinamento giudiziario) la competenza dei suddetti uffici i quali potranno adempiere alle predette attività nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro assegnati attraverso, quindi, le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Destinatari dell'intervento sono le vittime di reati di violenza di genere e domestica. Relativamente al periodo 1 gennaio – 12 dicembre 2021 sono stati registrati 277 omicidi, con 112 vittime donne di cui 95 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 64 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner⁹. Nel 2020, secondo il dato più aggiornato- fonte Istat- sono state 15.837 le donne che hanno concordato con un Centro antiviolenza e iniziato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza¹⁰. Al 31 dicembre 2018, erano 302, i Centri antiviolenza (CAV) segnalati dalle Regioni (che hanno aderito all'Intesa Stato-Regioni del 2014), valore stabile rispetto al 2017. Rispetto al 2017 risultano in aumento (+13,6%) le donne che si sono rivolte ai CAV¹¹.

Destinatari dell'intervento sono altresì gli enti che fanno parte della rete territoriale antiviolenza, in prevalenza i Comuni, gli Enti sanitari, le ASL (95,8%), gli ospedali (91,1%) e i carabinieri (91,1%). Altri soggetti frequentemente rappresentati, con percentuali tra il 90% e il 60%, sono gli Ambiti della programmazione sociale e socio-sanitaria, la Questura, le associazioni di volontariato, la Prefettura, le scuole, la Procura ordinaria, gli organismi di parità e le Province. Altri enti che meno frequentemente fanno parte della rete, con percentuali sotto il 10%, sono gli ordini professionali degli psicologi e dei medici, i sindacati e le associazioni di categoria, le università e le Regioni.

Destinatari infine del provvedimento sono i soggetti indagati e condannati per i reati di violenza di genere e domestica, il 90% dei quali è rappresentato da uomini, nonché la generalità dei consociati che potrà trarre benefici e vantaggi sul piano della prevenzione e della repressione di tali crimini per effetto del presente intervento.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. L'intervento proposto non si rivolge al settore privato, non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni rivolte unicamente alle categorie indicate.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riflette i propri effetti esclusivamente sulle categorie di personale indicate.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

⁹ Cfr. OMICIDI VOLONTARI. 6 dicembre 2021. Servizio analisi criminale del Ministero dell'interno, Dipartimento pubblica sicurezza. Cfr. <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/omicidi-volontari-e-violenza-genere>

¹⁰ <https://www.istat.it/it/archivio/263647>

¹¹ Le donne che si sono rivolte ai CAV sono state 49.394 nel 2018, il 13,6% in più dell'anno precedente, pari a 17,2 ogni 10mila donne (15,5 per 10mila nel 2017). L'aumento è dovuto all'ingresso di nuovi Centri e alla nuova utenza. Ogni Centro ha accolto in media 207 donne.

Fonte Istat. <https://www.istat.it/it/files/2020/10/Report-centri-antiviolenza-28102020-1.pdf>

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

Il presente provvedimento reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica e si inserisce nel più ampio contesto a cui si sono ispirati i numerosi interventi legislativi degli ultimi anni diretti a tutelare più efficacemente le vittime di quei delitti in grado di arrecare gravi conseguenze non solo sul piano fisico ma anche su quello psicologico.

Il provvedimento a tal proposito apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali.

Tra le principali novità introdotte dal presente schema si segnalano, sul fronte della prevenzione nella violenza contro le donne, le disposizioni che ampliano il novero dei reati per i quali è comminabile la misura dell'ammonimento del questore. La misura preventiva viene infatti estesa a condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Si stabilisce che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito.

Altre misure sul piano della prevenzione sono quelle che rispetto al verificarsi di eventi ancora più gravi inibiscono la libertà personale o di circolazione di coloro che hanno dimostrato comportamenti antisociali e un'indole comunque propensa alla reiterazione della condotta per la quale risultano perseguiti. Inoltre, si interviene sulla misura coercitiva personale dell'allontanamento dalla casa familiare prevista dall'articolo 282- bis c.p.p., sia inserendo tra le ipotesi che la contemplano anche quella del tentativo di omicidio (artt. 56 e 575 c.p.), che prevedendo l'applicazione di una misura più grave di quella di cui si sta trattando, anche congiunta alla stessa, nel caso in cui l'imputato non dia il consenso all'adozione delle modalità di controllo con mezzi elettronici. In modo analogo, si interviene sul comma 1 dell'art. 282-ter c.p.p. prevedendo l'aggravamento della misura già irrogata in mancanza del consenso da parte del prevenuto all'adozione delle citate misure di controllo e inserendo l'esplicito richiamo alla deroga del limite di pena stabilito dall'articolo 280 c.p.p. (comma 2) già sussistente per l'adozione della misura di cui al precedente articolo 282- bis c.p.p., equiparando in tal modo le casistiche.

Un altro intervento è quello che esclude le limitazioni all'applicabilità delle misure cautelari coercitive in alcune ipotesi delittuose particolarmente efferate. Si colma in tal modo la lacuna relativa ad alcune tipologie di reati, tra cui alcuni particolarmente riprovevoli per la società e lesivi della dignità della persona, per i quali, nonostante l'applicabilità dell'arresto obbligatorio, non è prevista attualmente l'applicazione di misure cautelari coercitive.

L'intervento soddisfa anche all'esigenza di ricondurre il *“rapporto fra misure precautelari e misure cautelari coercitive all'originario coordinamento quanto ai presupposti per la loro adozione”* sul quale la Corte costituzionale ha auspicato un intervento del legislatore nella pronuncia n. 137/2020.

Tra gli altri interventi si evidenzia l'introduzione di un'ulteriore ipotesi di fermo, disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking, reati questi che preludono alla commissione di delitti ancora più gravi e che devono essere prevenuti attraverso azioni tempestive senza necessità di attendere le misure cautelari disposte in sede giudiziaria e travalicando i limiti di pena previsti dal vigente codice di rito. Per effetto della predetta novella si realizza un importante e significativo intervento a livello sociale per la prevenzione di reati efferati e per la tutela di soggetti deboli e vulnerabili già sottoposti a prevaricazioni e che pertanto necessitano di una tutela rafforzata in ragione delle offese di cui sono stati destinatari spesso anche in maniera continua e ripetuta.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda la disciplina della sospensione condizionale della pena, di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal c.d. codice rosso. Il provvedimento in esame individua nell'Ufficio di esecuzione penale esterna la struttura deputata a supervisionare l'effettivo svolgimento del percorso di recupero cui è subordinato la concessione del beneficio. Nel caso in cui sia accertata la mancata partecipazione del condannato al percorso di recupero o la violazione di uno degli obblighi connessi allo svolgimento dello stesso viene data immediata

comunicazione al giudice dell'inadempimento ai fini della revoca della sospensione condizionale.

Un altro intervento è quello volto ad operare un'opportuna armonizzazione degli effetti penali della violazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) con quelli conseguenti alla violazione ordini di protezione emessi ex articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, sul presupposto che l'ordine di protezione contro gli abusi familiari di cui all'art. 342 ter, primo comma, c.c., presuppone una condotta pregiudizievole per l'integrità fisica o morale del coniuge o convivente e che viene emesso dal giudice all'esito di una compiuta istruttoria.

L'opzione scelta è nel senso di equiparare le conseguenze della violazione del predetto ordine emesso in sede civile a quelle previste per la violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento o dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare.

Tra gli interventi di tutela della vittima di gravi reati commessi in ambiti di violenza domestica e di genere (omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa) il provvedimento in esame prevede la possibilità di erogare una provvisoria, a titolo di ristoro "anticipato", da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo, alla vittima ovvero, in caso di morte, agli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno. Inoltre, a tutela della persona offesa, lo schema di disegno di legge in esame stabilisce che l'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ad alcuni reati commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale.

Lo schema di disegno di legge in esame introduce, infine, il c.d. arresto in flagranza differita. Si prevede cioè la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza (in cui l'arresto è obbligatorio), ma non oltre quarantotto ore dal fatto di reato, del soggetto che, al momento di arrivo delle forze dell'ordine, si è allontanato. La formulazione della norma ricalca quella di cui all'art. 8 della legge 401 del 1989, come modificata nel 2003, per i reati commessi con violenza alle persone in occasione delle manifestazioni sportive.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero della giustizia, dell'Interno, il Ministro per le Pari opportunità e famiglia, ciascuno nell'ambito di competenza e delle proprie funzioni istituzionali. Trattandosi di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali, si tratta di intervento fronteggiabile a risorse vigenti.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verrà attuato dal Ministero della giustizia, dell'interno, dal Ministro per le Pari opportunità e famiglia, ciascuno nell'ambito di competenza e delle proprie funzioni istituzionali, attraverso le risorse a disposizione, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Lo schema di disegno di legge è stato elaborato dagli uffici ministeriali competenti con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo schema tiene conto delle analisi svolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (Istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e

prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020)¹², degli studi condotti in materia dal Servizio Analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell'Interno, nonché dei dati statistici e del monitoraggio condotto presso le Procure della Repubblica e dei Tribunali ordinari dalla Direzione Generale statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia oltre che della giurisprudenza vigente in materia. S'è tenuto altresì conto dei dati che l'Istituto nazionale di statistica e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, hanno reso disponibili, sul sito dell'ISTAT, attraverso un apposito portale internet, che fornisce un quadro informativo integrato sulla violenza contro le donne in Italia.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di analisi è stato svolto dall'unità A.I.R. costituita presso l'ufficio legislativo di questo Ministero. Si è tenuto conto degli studi di settore e, in particolare, dei dati di impatto della legge 69/2019 c.d. Codice rosso e violenza di genere, elaborati dalla Direzione generale Statistica ed analisi organizzativa del Ministero della giustizia.

¹² <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/361580.pdf>